

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
DELLA SOCIETÀ “IMPRESA DI COSTRUZIONI  
ALBINI E CASTELLI S.r.l.”**

---

REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ “IMPRESA DI  
COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.R.L.”  
IN DATA 7/04/2010

*Ultimo aggiornamento 05/10/2022*

## INDICE

### A. PARTE GENERALE

#### DEFINIZIONI

- 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**
  - 1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
  - 1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
- 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."**
- 3. Adozione del Modello e struttura organizzativa della Società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."**
  - 3.1. "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."
  - 2.2. Struttura organizzativa e sistema delle deleghe
  - 2.3. Funzione del Modello
  - 2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato
  - 2.5. Modifiche e integrazioni del Modello
  - 2.6. Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello
- 4. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)**
  - 4.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno
  - 4.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)
  - 4.3. Flusso informativo dell'OdV verso il vertice societario
- 4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV**
  - 4.1. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi
  - 4.2. Modalità delle segnalazioni
  - 4.3. Flussi informativi
- 5. SISTEMA DISCIPLINARE**
  - 5.1. Principi generali
  - 5.2. Sanzioni per i Dipendenti
  - 5.3. Misure nei confronti dei Dirigenti
- 6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**
  - 6.1. Misure nei confronti degli Amministratori
  - 6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni
  - 6.3. Misure nei confronti dell'OdV
- 7. MODELLO E CODICE ETICO**
- 8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO**
  - 8.1. Formazione del personale

8.2. Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner

**9. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ  
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001**

**B) PARTE SPECIALE**

**C) ALLEGATI AL PRESENTE MODELLO:**

1. Organigramma aziendale
2. Codice Etico
3. Procura notarile dell'ing. Raimondo Gandolla
4. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
5. Elenco procedure richiamate nel presente Modello
6. Codice Whistleblowing
7. Protocollo COVID

## A. PARTE GENERALE

### DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

- **Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”
- **Aree a Rischio:** le aree di attività di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.
- **Codice Etico:** il codice etico adottato da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” e successivi aggiornamenti, parte integrante del Modello 231.
- **Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/ o per conto di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ivi compresi i dirigenti.
- **D. Lgs. 231/2001 o il Decreto:** il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- **Ente/i:** entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.
- **Esponenti Aziendali:** amministratori, dirigenti e dipendenti di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”

- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” che non rientrano nella definizione di Partner e di Operatori del Settore Ambientale.
- **Incaricati di un pubblico servizio:** ai sensi dell’art. 358 cod. pen. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/ 2001.
- **Modello:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- **Operatori del Settore Ambientale:** gli operatori del settore ambientale che costituiscono le controparti contrattuali della società nell’espletamento delle attività societarie rientranti nell’ambito delle Aree a Rischio e gli utenti dei servizi di intermediazione.
- **Organi Sociali:** Consiglio di Amministrazione.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la stessa nell’ambito delle Aree a Rischio.
- **Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell’art. 357 cod. pen. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della*

*volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.*

- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/ 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
- **“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”:** la Società a responsabilità limitata “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, con sede legale in via Ancona n. 3, 21056 - Induno Olona (VA).

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

### **1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Con tale Decreto, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica autore dell’illecito penale.

Al riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand’anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l’ente, la responsabilità prevista dal Decreto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di

contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa". Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti si rinvia all'Allegato A.

Il D. Lgs. 231/2001 (artt. 9-23) prevede a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato le seguenti sanzioni:

1. pecuniarie;
2. interdittive:
  - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'Ente.

In particolare:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Con Legge n. 3 del 2019 il legislatore ha modificato i termini di durata delle

misure cautelari: “ nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi ...”).

## **1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con Legge n. 179/2017 (sul “whistleblowing”), il legislatore ha previsto che il Modello idoneo per la prevenzione dei reati debba prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti con funzioni dirigenziali e loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni



circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, il legislatore ha aggiunto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È, infine, previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."**

### **2.1. Oggetto sociale-struttura organizzativa di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." e adozione del Modello**

La società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è un'azienda specializzata, in nome proprio e per conto di terzi, nell'esecuzione di

opere di costruzione, manutenzioni, ristrutturazione di edifici civili ed industriali oltreché restauro e risanamento conservativo di beni immobili soggetti a tutela, lavori pubblici, centri commerciali e direzionali.

Le aree di intervento sono: residenziale, community, industriale e commerciale e restauro e ristrutturazione.

Le attività di supporto logistico, tecnico-amministrativo e contabile, vengono svolte presso la sede dell'azienda, sita a Induno Olona (VA) in via Ancona n. 3.

La struttura aziendale possiede macchine, macchinari ed attrezzature proprie, conformi alle norme vigenti e periodicamente sottoposte ai necessari controlli.

L'azienda - oltre alla sede principale - utilizza piccoli e medi cantieri oltreché cantieri di grosse dimensioni e l'attività cantieristica avviene in periodi variabili (da qualche mese fino a due/tre anni).

All'interno del magazzino vengono custodite macchine, attrezzature e macchinari, oltre al materiale necessario per l'approvvigionamento dei cantieri.

Ai fini dell'applicabilità e dell'attuazione del Modello assume rilevanza la struttura organizzativa di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." in base alla quale è possibile individuare le funzioni societarie fondamentali e le rispettive aree di competenza.

L'organigramma aziendale - che rappresenta la struttura complessa della società - è composto da un Consiglio di Amministrazione formato da due membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il dott. Alberto Castelli.

I membri del Consiglio di Amministrazione, dott. Alberto e Giorgio Castelli, rivestono anche la carica di Amministratori Delegati.

La Società è sottoposta al controllo di una Società di revisione esterna, Auditen Sr.l.

La Società ha circa 60 dipendenti.

I principali settori di competenza in cui è suddivisa l'attività sono i seguenti: settore personale, amministrazione, finanza, commerciale, settore IT e settore cantieri. Con riferimento al settore cantieristico, per ciascuna cantiere, l'attività di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è gestita in "aree", in cui si identificano "Capi commessa" = Dirigenti per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, "capi cantiere" e "capi squadra" = Preposti per la Sicurezza, e operai/lavoratori in genere, così come da "organigramma cantiere" allegato al presente Modello.

"IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto funzionale alle proprie politiche aziendali procedere all'aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto anche nella convinzione che - benché costituisca adempimento facoltativo e non obbligatorio - possa essere un

valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Ciò che da sempre ha contraddistinto l'Impresa di costruzioni "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." nei suoi oltre 100 anni di storia è l'aver costruito negli anni una cultura aziendale orientata ad una forte attenzione per la persona, la sua professionalità e una intensa promozione della trasparenza.

In data 7 aprile 2010, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ha adottato il Modello Di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001, in relazione al quale il rischio valutato era stato quello relativo ai reati inerenti all'attività "*in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute sul lavoro - reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose*".

Successivamente, il Modello è stato revisionato da ultimo con la redazione del presente aggiornamento-Modello, nell'ambito del quale è stata svolta un'ulteriore ed approfondita *gap analysis* (interviste e esame della documentazione aziendale trasmessa dalla Società), all'esito della quale è stato deciso di inserire, nella presente revisione del Modello, l'elenco di tutti i reati presupposto, con - per ciascuno di essi - la relativa valutazione del rischio, all'esito dell'analisi effettuata e, ove necessario, le relative procedure/protocolli.

Dunque, il presente Modello è piena espressione, unitamente al Codice Etico, della volontà di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." di adottare un Modello che si adatti allo sviluppo della Società e che rispecchi in termini di maggior concretezza, pragmaticità ed effettività la realtà societaria.

Il Modello è così rivisto anche tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto ed alle Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria (con particolare riferimento alle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231 / 2001*" proposte da CONFINDUSTRIA, secondo l'ultimo aggiornamento del marzo 2014, approvate dal Ministro della Giustizia), anche la cosiddetta "*best practice*", cioè la migliore pratica maturata nel periodo di vigenza della normativa, oltre che la storia della Società in relazione al coinvolgimento della stessa in procedimenti ex D.lgs 231/2001.

Inoltre, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." si conforma alle Linee Guida ANAC, per quanto compatibili con l'oggetto sociale.

La Società è iscritta all'Associazione di Categoria ANCE.

La Società opera in conformità alla normativa ISO 9001:2015 con riferimento alla qualità nel sistema di gestione dell'organizzazione.

La Società opera in conformità della normativa UNI ISO 45001:2018 con riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori.

La Società opera in conformità della normativa ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 con riferimento al sistema di gestione ambientale.

La Società ha adottato la policy “*politica qualità, salute sicurezza e responsabilità sociale*” che definisce i principi e i valori che la Direzione intende porre come riferimento per tutta l’azienda.

La Società, a far data dal 27 gennaio 2021, ha ottenuto il rating di legalità ed è stata inserita nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La Società, inoltre, è dotata dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 60399/10/00 rilasciata, in data 16 gennaio 2018, successivamente rinnovata e attualmente con scadenza il 15 gennaio 2023, da “Costruttori Qualificati Opere Pubbliche - Società Organismo di Attestazione S.p.A.” (Cqop Soa S.p.A.).

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” infine, è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Lombardia (iscrizione n. MI/013381) nella Categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti), Classe unica (in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il CdA, considerate le dimensioni e l’operatività di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ha affidato ad un unico componente - (composto da soggetto in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 3.1) l’incarico di assumere le funzioni di Organismo di Controllo interno (Organismo di Vigilanza - OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

## **2.2. Struttura organizzativa e sistema delle deleghe**

L’assemblea dei soci nomina il Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni previste dallo Statuto della Società.

Il CdA gestisce l’impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Il CdA è composto da due membri, entrambi Amministratori Delegati che esercitano entrambi i poteri con firma libera e disgiunta.

Il CdA definisce politiche, strategie ed obiettivi aziendali, gestisce e approva l'organigramma societario, può delegare ai dirigenti, responsabili, dipendenti della società, terzi, compiti particolari; ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; assume e gestisce il personale, unitamente al Settore Personale, definisce funzioni, ruoli, responsabilità, poteri.

I soggetti delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risultano dalla delega e secondo le soglie di spese ivi stabilite.

Al momento della revisione del presente Modello, l'ing. Raimondo Gandolla – già Direttore Tecnico della Società con la qualifica dirigenziale, da anni alle dipendenze della Società con funzioni direttive – è stato individuato quale Datore di Lavoro in ambito salute e sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e “Responsabile in materia di tutela dell'ambiente naturale”, come risulta dalla procura notarile datata 19 settembre 2022.

L'ing. Gandolla, infatti, è, da svariati anni, alle dipendenze della Società con funzioni direttive, più in particolare, Direttore Tecnico con qualifica dirigenziale dall'ottobre del 2006 e, dall'ottobre 2013, gli è stato altresì conferito mandato con rappresentanza per la carica di Direttore dei cantieri della Società.

L'ing. Gandolla, per la sua formazione personale, nonché per l'esperienza acquisita sul piano professionale, tecnico, di direzione e sorveglianza della Società e dei cantieri in particolare, è di fatto, da svariati anni, colui che governa l'attività, sorveglia e organizza i lavori che si svolgono nei cantieri, con particolare cura degli aspetti inerenti al tema prevenzione e sicurezza degli addetti al cantiere e dei terzi. Il datore di lavoro, ing. Gandolla, è, inoltre, persona qualificata e idonea, dotata di piena autonomia, con tutti i necessari poteri organizzativi, decisionali e con i più ampi poteri di spesa, e che, in aderenza al dettato normativo, provvede a svolgere, in totale autonomia e senza alcun vincolo di indirizzo e di spesa, tutte le funzioni e le attività inerenti l'attività della Società e il puntuale adempimento delle norme di legge in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, sviluppando nel contempo un'efficace politica di prevenzione in tali ambiti, anche con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 81/08.

L'elenco specifico delle funzioni e mansioni aziendali è riportato negli organigrammi aziendale e funzionale e di cantiere, in cui sono altresì indicate le funzioni richieste per la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008.

In ambito sicurezza sui luoghi di lavoro, viene svolta periodicamente e, più in particolare con frequenza almeno di 15 giorni, una riunione con i Dirigenti, i Preposti, individuati ai sensi del D.lgs. 81/2008, in merito a normative specifiche inerenti alle mansioni svolte e ad eventuali problematiche emerse nello svolgimento dell'attività lavorativa.

### **2.3. Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di

procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle aree a rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati o gli illeciti;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

## **2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato**

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale" (A) e da singole "Parti Speciali" (B) predisposte per alcune tipologie di Reato contemplate nel Decreto e rientranti nell'Area di Rischio di commissione degli illeciti nell'ambito societario in relazione alla specifica attività svolta.

## **2.5. Modifiche ed integrazioni del Modello**

Il presente Modello è adottato ed efficacemente attuato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a del Decreto e anche le successive modifiche e integrazioni dovranno essere adottate ed efficacemente attuate dal CdA stesso.

Il CdA ha la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." al CdA, ai fini della definitiva valutazione e adozione da parte di quest'ultimo.

## **2.6. Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello**

All'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello, per assicurarne una corretta attuazione. In particolare, sono riconosciuti all'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", nel rispetto dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.), nonché in casi particolari e adeguatamente motivati, i seguenti poteri:

- potere di dare impulso alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- potere di effettuare azioni di controllo sulle singole Direzioni, Funzioni, Aree Gestionali di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." e di poter effettuare particolari azioni di controllo nelle aree di attività a rischio,

con possibilità di accedere alla documentazione rilevante, senza alcuna forma di intermediazione.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)**

#### **3.1. Identificazione dell'Organismo di controllo interno**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, lett. b) del Decreto e considerando le dimensioni e l'operatività di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", si è reputato che l'Organismo destinato ad assumere detto compito, e quindi a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, abbia una struttura monocratica. Il soggetto che di volta in volta andrà a comporre l'OdV sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione e avrà durata in carica di 3 anni, rinnovabile per massimo 3 mandati consecutivi.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito. L'OdV, ovviamente, potrà presentare, in qualsiasi momento, le proprie dimissioni e/o rinunciare all'incarico, attraverso comunicazione scritta da inviare al CdA. Resta inteso che l'OdV dimissionario resta in carica fino a nuova nomina da parte del CdA.

L'OdV dovrà possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per l'espletamento di tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", né essere titolare, all'interno della stessa, di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto interno alla struttura aziendale. Deve, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale ed essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto. In ogni caso, per l'attività svolta nell'ambito dell'OdV, non può in nessun caso essere configurato come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV possieda una professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.



Costituisce causa di ineleggibilità alla carica di OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica, la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV, pertanto, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

### **3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**

All'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è affidato il compito di:

- a. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- b. valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c. proporre eventuali aggiornamenti del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Sul piano più strettamente operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata ai Dirigenti aziendali, ai quali, unitamente a tutto il personale aziendale, dovrà essere emanata adeguata formazione;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale - almeno con 3 visite all'anno presso la sede e gli uffici della società - ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati oltreché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per migliorare il monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine,

infatti, l'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei responsabili delle funzioni eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." si dota di un proprio Libro delle Adunanze e di un apposito regolamento denominato "*regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo della Società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."*".

### **3.3. Flusso informativo dell'OdV verso il Consiglio di Amministrazione**

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione gli esiti delle attività di cui al punto precedente su base annuale e prima dell'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui i fatti da riferire siano di particolare significatività, l'OdV è tenuto ad inviare al Consiglio di Amministrazione ed esauritive comunicazioni, in modo da consentire a quest'ultimo di adottare tutte le decisioni che il caso richiede.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dall'CdA al fine di riferire le circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello.

L'OdV si coordina con il Consiglio di Amministrazione, per potersi avvalere di dipendenti della società e/ o consulenti esterni di fiducia, per operare:

- l'interpretazione della normativa essenziale, ai fini della definizione del contenuto delle clausole contrattuali rilevanti e per gli adempimenti che possono avere rilevanza in ordine alla prevenzione della commissione dei reati;
- la formazione del personale e l'emanazione di disposizioni organizzative specifiche;
- la verifica e la regolarità dei flussi finanziari;
- verifiche in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il *budget* minimo iniziale assegnato dal CdA all'OdV è fissato in euro ██████████,00 annui, ma potrà essere aumentato sulla base di una specifica richiesta da parte dell'OdV al CdA, per eventuali sopravvenienze di costi relativi ad attività svolte da consulenti esterni e/o relativi a verifiche od operazioni straordinarie, ovvero su una diversa valutazione di operatività preventiva effettuata dall'OdV stesso. Il compenso previsto dall'OdV è fissato in euro ██████████,00 annui.

#### **4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV**

##### **4.1. Segnalazioni da parte degli esponenti aziendali o da parte di terzi**

Tutti i dipendenti e, in particolare, i responsabili delle funzioni aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali misure irrogate (nei confronti di tutti gli Esponenti Aziendali) qualora essi siano legati alla commissione di Reati o alla violazione delle regole di comportamento previste dal presente Modello;

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.".

Più in particolare, i flussi informativi avvengono:

- a. ad evento, allorquando si verificano - ad esempio - accessi o ispezioni da parte di organi di Polizia Giudiziaria (GdF) o infortuni sul luogo di lavoro;
- b. in ogni caso, il Responsabile delle funzioni aziendali dovrà informare l'OdV con cadenza semestrale di eventuali eventi di cui al punto 1 del presente paragrafo; la comunicazione degli Esponenti Aziendali all'OdV dovrà essere inoltrata ogni sei mesi anche allorquando non si siano verificati eventi rilevanti ai sensi del presente Modello.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al punto 1 del presente paragrafo.

L'OdV può proporre al CdA eventuali modifiche o aggiunte della lista sopra indicata

##### **4.2. Modalità e segnalazioni**

Le segnalazioni avverranno come segue:

- chiunque può effettuare segnalazioni circostanziate - fondate su elementi fattuali "precisi e concordanti" - di condotte che possano integrare un reato presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, ovvero di violazioni del Modello 231 di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni; la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto 231; qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto 231; osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine in "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." S.r.l.; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto ai successivi capitoli 5 e 6;
- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta o orale. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/ o in mala fede;
- i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del canale dedicato di cui al successivo punto;
- è prevista l'istituzione di un "canale informativo dedicato", da parte dell'OdV, di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", con duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e di risolvere velocemente casi di dubbio, tutte le segnalazioni dirette all'OdV potranno e dovranno essere effettuate tramite indirizzo email dedicato: [organismo.vigilanza@albiniecastelli.it](mailto:organismo.vigilanza@albiniecastelli.it) al quale potrà avere accesso diretto esclusivamente l'OdV;
- le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo paragrafi 5 e 6.

## 5. SISTEMA SANZIONATORIO

## **5.1. Principi generali**

L'art. 6, comma 2, lett. e), comma 2-*bis* lett. d) e l'art. 4, lett. b) del Decreto 231, indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni dei "Destinatari", di seguito elencati.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. e) del Decreto 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informativa dell'Organismo di Vigilanza.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando che, in ogni caso, il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni delle prescrizioni del Modello, ivi compresa la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello stesso.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2105 c.c. e inquadrabile nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi della

L. 300/70 (c.d. "Statuto dei lavoratori");

- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni a vario titolo commesse, in ogni caso, devono rispettare i principi di gradualità e di proporzionalità, con riferimento alla gravità delle violazioni commesse.

Qualora, tuttavia, il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, integri profili di particolare rilevanza o sia di significativo pregiudizio per la disciplina aziendale, la Società potrà adottare provvedimenti disciplinari senza tenere conto del principio di gradualità.

Le sanzioni ed il relativo iter, come si avrà modo di precisare nei paragrafi che seguono, si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

## **5.2. Sanzioni per i dipendenti**

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello 231 e dei propri allegati, da parte dei lavoratori subordinati può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti (od anche sanzioni) disciplinari stabiliti dal CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Le violazioni, da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinari di cui all'art. 60 del CCNL ("Obblighi del dipendente") danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- rimprovero verbale: nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- rimprovero scritto (censura): verrà applicata nei casi di (i) violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore; (ii) recidiva nelle violazioni comportanti un rimprovero verbale;
- multa di importo variabile fino ad un massimo di tre ore di retribuzione: oltre nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni

da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) l'inosservanza delle procedure previste dal Modello, riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica amministrazione; (ii) reiterate violazioni comportanti un rimprovero scritto;

- sospensione dal lavoro e della retribuzione sino a tre giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; (ii) reiterate violazioni comportanti la multa per un importo fino a tre ore di retribuzione;
- licenziamento con preavviso: nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna e reiterata violazioni di cui al precedente punto;
- licenziamento senza preavviso: applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto 231 tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; (ii) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione della procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza; (iii) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure,



dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui all'ultimo punto, la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori cinque giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

### **5.3. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti e responsabili di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o della Legge, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato alla categoria a cui appartiene il dirigente o responsabile incolpato.

## **6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

### **6.1. Misure nei confronti degli Amministratori**

Pur nel pieno rispetto della dignità della persona, dei principi di proporzione ed adeguatezza e della regola del contraddittorio, la Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere dai propri amministratori, i quali per il loro ruolo manifestano l'immagine della Società stessa verso i dipendenti, i clienti, i creditori, le Istituzioni Pubbliche, le Autorità Amministrative, le Autorità Giudiziarie e il pubblico in genere.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Nel caso specifico della Società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", data la coincidenza tra i soggetti membri del CdA e i soci della Società, in caso di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il CdA dovrà informare l'OdV che potrà assumere tutte le più opportune iniziative.

## **6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, dalla *Policy Whistleblowing* e dal presente Modello ai medesimi applicabili determina la risoluzione del rapporto contrattuale e/ o la revoca dell'incarico professionale: a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Codice Etico e dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/01, dà diritto a "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." di risolvere unilateralmente il contratto, ovvero, in alternativa, di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto.

La clausola risolutiva espressa dovrà essere controfirmata dal cliente e dovrà essere indicato dove reperire il Modello (<https://www.albiniecastelli.it/>) se il soggetto non ha possibilità di prendere visione dal sito internet, la Società dovrà consegnarlo in forma cartacea.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

### **6.3 Misure nei confronti dell'OdV**

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, il CdA di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

### **6.4 Misure in caso di violazioni della Policy Whistleblowing**

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2017 e della Policy interna *Whistleblowing* (parte integrante del Modello della Società) sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione delle misure di tutela del segnalante;
- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del Modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Alla luce di ciò, le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nella "Policy Whistleblowing", con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante e alle segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave, sono:

- richiamo verbale o scritto;
- multa non superiore a 4 ore della retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

## **7. MODELLO E CODICE ETICO**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico.

Sotto tale profilo, si precisa che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

## **8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO**

### **8.1. Formazione del personale**

Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” garantire al personale presente in azienda, una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all’attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione dovrà avvenire tramite comunicazione e-mail, con conferma di lettura, sia mediante consegna di copia cartacea del presente Modello, richiedendo altresì la compilazione di una dichiarazione di presa visione del Modello.

In ogni caso, una copia del Modello resterà sempre contenuta in un raccoglitore ad anello, accessibile a tutti in reception.

Ai nuovi dipendenti, all’atto dell’accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di presa visione e lettura del presente Modello.

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” curerà inoltre l’organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, da fissarsi nella misura minima, almeno, di una volta all’anno, al fine di divulgare e favorire

la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi di cui al Codice Etico. La formazione sarà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nelle aree in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società. Tutte le iniziative formative avranno frequenza obbligatoria e la mancata partecipazione potrà essere causa di irrogazione di sanzioni.

## **8.2 Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner**

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” porta a conoscenza dei propri consulenti, fornitori e partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo (tra i quali, sicuramente e obbligatoriamente la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società) il contenuto del presente Modello.

Il rispetto Modello dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I consulenti, i fornitori ed i partner dovranno essere informati del dovere che il loro comportamento non metta i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” nelle condizioni di violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e il Modello.

Potranno essere forniti ai Consulenti, Fornitori e Partner apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” sulla base del presente Modello organizzativo, contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

## **9. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001**

I Reati e gli illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

- 1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati

contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
- Art. 319-ter, comma 1, comma 2 c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero:

- Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi

di certificazione di firma elettronica;

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto cd. delitti di criminalità organizzata (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:

- Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis
- Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
- Art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotta dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) - cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente:

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendila e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendila e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Art. 464, co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 (introdotta con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) - cd. delitti contro l'industria e il commercio ovvero:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

- Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
  - Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari
- 6) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) - c.d. reati societari, e precisamente:
- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
  - Art. 2621-bis c.c. False comunicazioni sociali
  - Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
  - Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
  - Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
  - Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
  - Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
  - Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
  - Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
  - Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
  - Art. 2633 c.c.- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
  - Art. 2635 c.c. comma 3 - Corruzione tra privati, quanto alla sola condotta attiva del corruttore
  - Art. 2635-bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati
  - Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'Assemblea
  - Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
  - Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" cd. "Legge Anticorruzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 30 maggio 2015 ed entrata in vigore dal 14 giugno 2015 è intervenuta su alcuni reati contro la P.A. (peculato, corruzione ed induzione indebita) aumentandone le pene, sul reato di falso in bilancio con sanzioni più severe per le società e gli amministratori che compiono "false comunicazioni sociali" ed inasprendo le sanzioni per l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge de qua risultano modificati ed integrati i seguenti articoli: art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), art. 25 (reati commessi nei rapporti con la PA), art. 25-ter (reati societari) del D. Lgs. 231/2001. Con Legge n. 3 del 2019, che ha introdotto come reato presupposto il nuovo reato di "Traffico di influenze illecite", il legislatore è intervenuto sulle disposizioni in tema di sanzioni interdittive: *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Se prima della sentenza di primo grado*



*l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
- Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
- Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
- Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* 1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:

- Art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquies* (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

- Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile
  - Art. 600-*ter* c.p. commi 1,2,3,4 - Pornografia minorile
  - Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
  - Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
  - Art. 601 c.p. - Tratta di persone
  - Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
  - Art. 603-*bis* - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
  - Art. 609-*undecies* - Adescamento di minorenni
- 10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexies* e art. 187-*quinquies* TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE - Direttiva *Market Abuse*) cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente:
- Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
  - Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
  - Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
  - Art. 187-*ter* TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato
- 11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:
- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
  - Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime
- 12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:
- Art. 648 c.p. - Ricettazione
  - Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio
  - Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
  - Art. 648-*ter*. 1 c.p. - Autoriciclaggio
- 13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*nonies* del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare:
- Art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  - Art. 171-*bis* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  - Art. 171-*ter* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  - Art. 171-*septies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  - Art. 171-*octies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*decies* del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ovvero:

- Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) cd. Reati ambientali ovvero:

- Art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Art. 137 commi 2, 3, e 5 D. Lgs. 152/06 smi - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/ o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/ o dalle autorità competenti;
- Art. 137 comma 11 D. Lgs. 152/06 smi - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- Art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06 smi - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;
- Art. 256 comma 1 lett. a e lett. b D. Lgs. 152/06 smi - Gestione non autorizzata di rifiuti;
- Art. 256 comma 3 D. Lgs. 152/06 smi - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica; Art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06 smi - Miscelazione di rifiuti pericolosi
- Art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. 152/06 smi - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Art. 257 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 152/06 smi - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;
- Art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/06 smi - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;
- Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06 smi - Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260, comma 1 e 2 D. Lgs. 152/06 smi -Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Con D.lgs 21/2018 il riferimento all'art. 260 c.p. è stato sostituito dal riferimento al reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- Art. 260-*bis*, comma 6 D. Lgs. 152/06 smi - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti
- Art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;
- Art. 260-*bis*, comma 8 D. Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata.
- Art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06 smi - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti.

- Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;
- Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore dal 29 maggio 2015 ha introdotto nel codice penale un nuovo lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis -Libro II - "Dei delitti contro l'ambiente"), molti dei quali inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. Ne è derivata così, una importante modifica ed integrazione dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01; in particolare sono stati introdotti i seguenti nuovi delitti:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

16) fattispecie criminose previste dall'art.25-duodecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero:

- Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-terdecies del Decreto (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167), che rimanda al reato previsto dall'art. 3 co. 3 bis della Legge n. 654 del 1975, sostituito con rimando all'art. 604-bis c.p. con D.Lgs 21/2018: viene punita la "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa";

18) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della L. n. 146/06, che estende il D. Lgs.

231/01 a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. n. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 c. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/98) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

19) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quaterdecies*, introdotto dall'art. 5, comma 1, della L. 3 maggio 2019, in relazione ai reati di cui agli art. 1 e 4 della legge del 13 dicembre 1989 n. 401, ovvero "frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati per mezzo di apparecchi vietati".

20) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquiesdecies*, introdotto dal D.L. 124/2019, convertito in legge con L. 157/2019, in relazione agli art. 2 co. 1 e co. 2bis, l'art. 3, l'art. 8 co. 1 e co. 2bis, l'art. 10, l'art. 11 del D.lgs 74/2000, ovvero dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato), occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 *quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

## **B. PARTE SPECIALE**

### **PREMESSA**

La mappatura delle aree e attività aziendali a rischio di reato ha consentito di individuare i processi sensibili nelle cui fasi, sottofasi o attività potrebbero, in linea di principio, verificarsi le condizioni e le circostanze per la commissione -

da parte dei Destinatari stessi - dei reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

Più in particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- illustrare (anche in modo discorsivo) le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 ritenute rilevanti in relazione all'attività normalmente svolta da "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.";
- stabilire, a livello dei rischi-reato in esame, le regole di comportamento direttamente applicabili (*i.e.* norme comportamentali di rilievo e divieti specifici);
- richiamare le Procedure aziendali costituenti un presidio finalizzato a prevenire la commissione dei reati in esame.

Al riguardo, e in linea generale, il Consiglio di Amministrazione di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ritiene prioritario che tutti i processi aziendali sensibili della Società si uniformino ai seguenti principi:

- separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale;
- proceduralizzazione delle attività a rischio di reato, al fine di:
  - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
  - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare le decisioni aziendali basate su scelte discrezionali non legate a predefiniti criteri oggettivi.

**1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E  
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A  
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ  
GIUDIZIARIA  
(così come individuati dagli articoli 24 e 25 del Decreto 231)**

▪ ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

▪ ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

▪ ***Concussione (art. 317 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

▪ ***Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva



o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- ***Circostanze aggravanti (art. 319-bis cod. pen.)***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

- ***Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.)***

Integra il reato di "traffico di influenze illecite" "chiunque, fuori dei casi di

concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi". Con riferimento a tale fattispecie, il rischio di reato per la società può, fisiologicamente, annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati, uno dei quali funge da intermediario "illecito" verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio. L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale e, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

▪ ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

▪ ***Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)***

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

▪ ***Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

▪ ***Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano

anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

1. ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
6. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

▪ ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

▪ ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

▪ ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. è punibile a querela di parte.

▪ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)***

La previsione di cui all'art. 377-bis cod. pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A., esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata. Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di

commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote.

## **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" ed "Incaricati di Pubblico Servizio".

### **Enti della Pubblica Amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Nel codice penale non è rilevabile una definizione di Pubblica Amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - ❖ Presidenza del Consiglio dei Ministri
  - ❖ Ministeri;
  - ❖ Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
  - ❖ Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - ❖ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - ❖ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - ❖ Banca d'Italia;
  - ❖ Consob;
  - ❖ Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - ❖ Agenzia delle Entrate;

- ❖ ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- ❖ Regioni;
- ❖ Province;
- ❖ ARPA;
- ❖ Comuni;
- ❖ Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- ❖ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ❖ Comunità Europea e Istituti collegati
- ❖ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - INPS;
  - CNR;
  - INAIL;
  - ISTAT;
  - ENASARCO;
  - ASL;
- ❖ enti e Monopoli di Stato;
- ❖ RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

### **Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e di "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa mediante il ricorso a un criterio

formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

### **Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio):

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).



## AREE A RISCHIO

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

"IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tale area è stata valutata e ritenuta a medio rischio di commissione.

Sebbene "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." non intrattenga rapporti stabili e frequenti con la Pubblica Amministrazione, tenuto conto del già espresso intento di perseguire la *best practice* nell'esercizio della propria attività operativa, si rileva che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

1. partecipazione a procedure negoziate o ad evidenza pubblica per l'assegnazione di appalti (di lavori, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari. Rientra nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: *i*) l'esecuzione del contratto/convenzione; *ii*) i rapporti con eventuali subappaltatori;
2. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto utilizzo;
3. espletamento di procedure per l'ottenimento di concessioni e/o provvedimenti autorizzativi da parte della P.A.;
4. rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti le attività di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.";
5. rapporti con le istituzioni e/o le varie autorità di vigilanza e singoli esponenti che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società;
6. gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali;
7. scelta e selezione di Partner commerciali;
8. gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o dei relativi accertamenti e/o ispezioni;
9. gestione dei rapporti con amministrazione finanziaria (per esempio, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta) e delle relative ispezioni;
10. processo di selezione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di professionisti.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI

## COMPORAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

L'obiettivo è quello di assicurare che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello, gli Esponenti Aziendali - con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, tra cui:

- ❖ il Codice Etico;
- ❖ il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile.

Nonostante il rischio di commissione dei Reati suindicati, alla luce dell'attività svolta dalla Società, sia tendenzialmente esiguo, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate, nonché di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

In particolare, è vietato:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle fattispecie di Reato sopra considerate;
4. porre in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione o con suoi esponenti;
5. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie.

**A tal fine, è fatto espresso divieto di:**

- a) effettuare elargizioni in denaro - di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione - nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio;
- b) distribuire e/o ricevere omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es. sponsorizzazioni).  
È vietata ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi liberalità - effettuata di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Le liberalità consentite non dovranno eccedere l'importo di euro 150,00.
- c) assumere o effettuare promesse di assunzione che non siano basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che si concretino in favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee a determinare, nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) accedere senza la prevista autorizzazione di legge, ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare dati o informazioni a questa riservati; di conseguenza mai nessuno di coloro a cui è indirizzato questo Modello, potrà affermare di aver assunto il comportamento sopra descritto nell'interesse o a vantaggio di AL"IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", che al contrario ha espressamente scelto di uniformare la sua azione al principio fondamentale di legalità (sul punto, la Società, a far data dal 27 gennaio 2021, ha ottenuto il rating di legalità ed è stata inserita nell'elenco previsto dall'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

### **Protocolli specifici:**

Relativamente alle aree sensibili elencate della presente Sezione di Parte Speciale, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." richiama i seguenti protocolli specifici, già adottati dalla Società:

- P.G. 02 Commessa
- P.G.07 Progettazione

## **2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (così come individuati dall'art. 24 bis del Decreto 231)**

### **- documenti informatici (art. 491 bis c.p.);**

*Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici, alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.*

### **- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.);**

*L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico consiste nel fatto di "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero ivi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".*

*La disposizione in commento tutela il domicilio informatico, inteso come vera e propria estensione del domicilio dell'individuo, al fine di proteggerlo da accessi non autorizzati e da permanenza non gradita. Il domicilio informatico è un "luogo" che non può essere tutelato a priori ed in quanto tale; in esso si deve tutelare solo ciò che esplicitamente il titolare ha deciso che deve rimanere riservato, e tale volontà è manifestata attraverso l'adozione di una misura di sicurezza. Da ciò consegue che **nel caso in cui il sistema***

**informatico non sia protetto, in alcun modo, non può sussistere il reato di accesso abusivo.**

Per accesso si è soliti considerare una condotta consistente nell'introduzione in un sistema informatico o telematico, ossia una condotta tale da comprendere tutte le possibili ipotesi di introduzione: la norma in esame non si limita, infatti, a svolgere una mera funzione incriminatrice dell'indiscrezione informatica o telematica (come **presa di cognizione di dati protetti**), ma può anche svolgere una funzione incriminatrice sussidiaria dell'introduzione intesa come **furto di servizi informatici o telematici**. Si viene così a punire l'uso non autorizzato dell'altrui sistema, che altrimenti non sarebbe sanzionato, in quanto non riconducibile al reato di furto e di appropriazione indebita.

Per la configurazione del reato è richiesta, in alternativa all'introduzione abusiva, la condotta consistente nel mantenersi nel sistema altrui, contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione. Il mantenersi nel sistema consiste nel persistere nell'introduzione già avvenuta. Sebbene l'iniziale introduzione sia stata autorizzata, se il soggetto agente continua ad accedere ai dati contro un intervenuto divieto da parte del proprietario, egli commette il reato di cui all'art. 615 ter. Il divieto può essere tanto espresso (verbale o scritto), quanto tacito (manifestato attraverso gesti concludenti).

**- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.);**

La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici consiste nel fatto di "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (dolo specifico), abusivamente **si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo**".

La condotta richiesta per il perfezionamento del reato può consistere, alternativamente: 1) nel procurarsi (**acquistare la disponibilità materiale** del codice o della parola chiave), riprodurre (**copiare il codice o la parola chiave** in uno o più esemplari), diffondere, comunicare (**trasmettere, portare a conoscenza**) o consegnare (**fare pervenire il codice o la parola chiave nella materiale disponibilità di qualcuno**) codici, parole chiave o altri mezzi, idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto;

2) oppure, nel **fornire indicazioni o istruzioni idonee all'accesso**.

La condotta sub 2) comprende tutte le ipotesi residuali, non rientranti nell'elenco sub 1), e può estendersi anche alla condotta consistente nel fornire le istruzioni per il funzionamento di uno specifico sistema informatico o telematico protetto.

Il reato è aggravato, tra l'altro, se commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

Tra gli strumenti possono farsi rientrare sia le **chiavi di accesso** (password o codici) sia le **chiavi magnetiche** e le **tessere elettroniche**, nonché gli strumenti biometrici di identificazione, che si basano, ad esempio, sul riconoscimento vocale, ottico e digitale.

**- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-**

**quinques c.p.);**

*Il reato consistente nella diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, disciplinato dall'art. 615 quinquies c. p. Nello specifico, si tratta del fatto di "chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento".*

*Gran parte della dottrina ritiene che questa fattispecie sia superflua, in quanto i fatti da essa descritti potrebbero essere ricompresi nel **reato di accesso abusivo**, previsto dall'art. 615 ter, potendo i programmi diretti a danneggiare-interrompere un sistema informatico agevolmente rientrare nei tanti mezzi idonei all'accesso abusivo, mediante il quale il soggetto agente può realizzare il suo proposito criminoso.*

*La condotta consiste nel **diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico**; tale programma, oggetto del reato, può essere redatto dal soggetto agente o da terzi e deve avere per scopo o per effetto, alternativamente:*

- *il **danneggiamento di un sistema** informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti*
- *l'**interruzione** totale o parziale, o l'**alterazione** del suo funzionamento.*

*La norma sembra fare chiaro riferimento ai c.d. programmi virus, che determinano il blocco o la cancellazione dei dati contenuti nei sistemi, e che possono essere la causa di danni incalcolabili, sia sul piano economico, sia sul piano degli interessi pubblici e collettivi.*

**- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);**

*Il reato si configura qualora fraudolentemente vengano intercettate comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, si impediscano o si interrompano le suddette comunicazioni ovvero qualora si divulgati, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il loro contenuto.*

*La norma tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche nonché la sicurezza stessa del sistema informatico o telematico, ossia la sua capacità tecnica ed attitudine a diffondere e veicolare comunicazioni tra più soggetti, in modo tale da precludere che il circuito, liberamente attivato e controllato dai soggetti che di tale sistema informatico e telematico si avvalgono, possa essere in qualche modo alterato, violando il rapporto fiduciario con il gestore della rete o stravolgendo i criteri prescelti circa l'accesso alle informazioni.*

*Le condotte illecite tipizzate dalla norma consistono **nell'intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni telematiche** ovvero **rilevarne il contenuto, sanzionando in tal modo ogni indebita captazione e rivelazione di contenuti illecitamente appresi.***

*Sotto questo ultimo profilo, la norma si riferisce a qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via internet o attraverso qualsiasi altra rete.*

**- installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od**

**interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

*Il reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti dalla legge, si installino apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.*

*La norma tutela la riservatezza, la segretezza e la libertà delle comunicazioni, informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da sistemi informatici.*

*La condotta tipizzata consiste **nell'installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.***

*Il reato sussiste se il fatto avviene fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge: **non vi rientrano quindi tutti gli atti di installazione posti in essere da soggetti autorizzati**, a norma delle disposizioni del codice di procedura penale o di altre norme specifiche di legge, purché restino nei limiti previsti dalla legge.*

*I reati di Danneggiamento informatico di cui agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., di seguito elencati, presentano elementi costitutivi comuni.*

*In linea generale, tutti i reati di danneggiamento informatico sono posti a tutela della integrità dei cc.dd. "beni informatici", rappresentati da dati informazioni e programmi, e del c.d. "domicilio informatico" (sistema informatico e telematico).*

*Sotto il **profilo oggettivo**, le norme sopra richiamate individuano quali condotte alternative penalmente sanzionate: la **distruzione, il deterioramento, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui** ovvero di un sistema telematico e/o informatico altrui, ovvero il **rendere inservibile**, in tutto o in parte, od **ostacolare gravemente il funzionamento del predetto sistema.***

*Si intende per:*

- **distruzione**: la eliminazione definitiva del dato o dell'informazione, ad esempio mediante smagnetizzazione del supporto informatico, che li contiene;
- **deterioramento**: la diminuzione apprezzabile della funzione strumentale del dato o dell'informazione;
- **cancellazione**: eliminazione definitiva, permanente e irreversibile del dato, informazione o programma, non più recuperabili;
- **alterazione**: qualsiasi modifica strutturale del dato o del programma che ne impedisca il corretto funzionamento
- **soppressione**: eliminazione materiale di un qualsiasi supporto informatico, su cui sono presenti dati, informazioni, programmi;
- **rendere inservibile**, in tutto o in parte, **un sistema informatico/telematico**: rendere il sistema inidoneo a svolgere la funzione sua propria;
- **ostacolare gravemente il funzionamento di un sistema informatico/telematico**: impedire il regolare e corretto funzionamento di un sistema.

*Trattandosi di reati "a condotta libera", le suddette condotte criminose potranno essere realizzate con qualsiasi modalità e forma.*

*Sotto il **profilo soggettivo**, è richiesta la coscienza e volontà di porre in essere le condotte sopra richiamate, con la consapevolezza della altruità della cosa (dati, informazioni, programmi o sistemi informatici/telematici) oggetto della condotta stessa (dolo generico).*

**- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis**

**c.p.)**

*Tale reato si configura nel caso in cui le condotte sopra indicate abbiano a oggetto dati, informazioni o programmi informatici altrui, appartenenti a soggetti pubblici o privati.*

**- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubbliche attività (art. 635 ter c.p.)**

*Il reato in esame si differenzia dal precedente sotto due profili: da un lato, le condotte ivi previste sono punite a titolo di "attentato", pertanto è sufficiente, ai fini della sua commissione, che sia stato posto in essere un «fatto diretto a» distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere; dall'altro lato, che i dati, le informazioni e i programmi tutelati dalla norma devono essere 'qualificati', ossia essere «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità».*

*La norma ha quale peculiare finalità la tutela di tali dati informatici, considerati meritevoli di una maggior tutela rispetto ai dati, per così dire, 'comuni', in virtù del rapporto di pertinenza ovvero di strumentalità con un soggetto pubblico ovvero in ragione della loro idoneità a soddisfare esigenze di carattere pubblicistico, a prescindere dalla sua natura pubblica o privata.*

**- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

*Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vengano distrutti, danneggiati, resi in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacoli gravemente il funzionamento.*

*Per quanto concerne le modalità di condotta, la norma in esame richiama l'art. 635-bis c.p. (vedi precedente paragrafo 1.1.6), dal quale si differenzia perché quest'ultimo prevede il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, mentre l'art. 635-quater punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici.*

**- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

*Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. (si veda il precedente paragrafo 1.1.9) sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.*

*Al pari della fattispecie di cui all'art. 635-ter c.p., anche il reato in esame si configura come un delitto di attentato, la cui soglia di punibilità è, dunque, arretrata a «fatti diretti» a cagionare il danneggiamento di sistemi informatici/telematici 'pubblici', che soddisfano cioè esigenze di pubblica utilità connesse ai servizi essenziali della società nei settori nevralgici, come l'energia, le telecomunicazioni, i trasporti, le comunicazioni, i servizi sanitari e la difesa nazionale.*

*Pertanto, la condotta delittuosa non deve necessariamente cagionare l'evento di danno, bastando semplicemente che la stessa sia diretta a tale scopo. Se, poi, dalla condotta deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, l'autore del reato verrà punito con una pena superiore.*



**- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

*La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D. Lgs. 82/2005.*

*La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e garanzia previsti dal predetto D. Lgs. 82/2005.*

**Aree e funzioni a rischio:** stante l'attività della Società il rischio di commissione dei reati nell'interesse della Società appare residuale.

I presidi necessari per la prevenzione sono:

- consentire solo ai responsabili delle singole aree e uffici o a personale espressamente autorizzato l'elaborazione informatica di dati ed informazioni certe e tracciabili prevedendone un rigoroso riscontro;
- prevedere procedure di sicurezza specifiche finalizzate a garantire il corretto utilizzo delle risorse e l'accesso ai dati dei sistemi informativi di soggetti terzi.

Oltre a quanto suindicato, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate, nonché di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a Sistemi Informativi altrui con l'obiettivo di a) acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro progetti/prodotti; b) di acquisire informazioni concernenti la clientela; c) di danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti Sistemi Informativi;
- lasciare incustodito il proprio *Personal Computer* sbloccato o documenti contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- danneggiare informazioni, dati e programmi aziendali mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli;

Il personale della Funzione *IT* della Società deve attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie a:

- verificare la sicurezza della rete e dei Sistemi Informativi aziendali e identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli *IT*;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (*user - id, password*);
- effettuare le attività di *backup* e provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;
- garantire la manutenzione *software* e *hardware* dei sistemi informativi;

Tutti i soggetti Destinatari del presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle *policy* aziendali definite e devono essere rispettate le regole di accesso fisico e logico ai sistemi;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi devono rispettare i principi e le regole aziendali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo del Modello 231, si rimanda al documento “*Procedura Gestionale – P.G. 26 Sharepoint – Piattaforma di condivisione documenti commessa*”, che in questa sede si intende integralmente richiamato.

### **Protocolli specifici:**

Relativamente alle aree sensibili elencate della presente Sezione di Parte Speciale, “*IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.*” ha ritenuto opportuno definire il seguente Protocollo specifico:

- 01 Informazioni documentate
- 02 Commesse
- 03 Addestramento e qualificazione del personale
- 04 Magazzino
- 05 Audit interni
- 06 Gestione non conformità, infortuni, incidenti, azioni correttive
- 07 Progettazione

### **3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (così come individuati dall'art. 24 ter del Decreto 231)**

#### ***Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)***

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod. pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma

delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi", sono puniti, altresì, tutti coloro che partecipano all'associazione, pur con una pena inferiore.

Infine, la norma è volta a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

#### *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)*

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- qualora le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);***

Il reato concerne l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

La fattispecie punisce:

- coloro che **promuovono o costituiscono o organizzano o finanziano l'associazione;**
- coloro che semplicemente vi **partecipano**

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La disposizione prende in considerazione anche l'ipotesi dell'**associazione armata**, la quale è configurabile nel caso in cui i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

I reati associativi risultano integrati da condotte di partecipazione ad un accordo a carattere continuativo fra tre o più persone, in presenza di una struttura stabile e di un programma genericamente criminoso, più o meno dettagliato, non necessariamente vincolato alla previsione di una specifica tipologia di delitti.

Il fatto in sé dell'associazione assume rilevanza penale indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti (c.d. "delitti scopo") in vista dei quali l'associazione stessa è costituita.

## **AREE A RISCHIO**

Stante l'attività della Società il rischio di commissione dei reati nell'interesse della Società appare residuale.

In ogni caso, tenuto conto del già espresso intento di perseguire la *best practice* nell'esercizio della propria attività operativa, si rileva che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti

- A. attività di selezione del personale;
- B. attività di selezione degli operatori del settore con cui si instaurano collaborazioni commerciali nel settore pubblico e privato;
- C. attività di investimento, accordi, contratti, o altre forme di partnership con controparti in Italia e all'estero;
- D. attività di intermediazione di terzi (quali, a titolo esemplificativo, consulenti e partner).

## **4. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

**(così come individuati dall'art. 25-bis del Decreto 231)**

**- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);**

*Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete*

*genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate.*

**- alterazione di monete (art. 454 c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.*

**- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);**

*Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, i comodato, la ricezione in pegno.*

**- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);**

*L'ipotesi di reato contemplata dall'art. 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione.*

*In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.*

**- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

**- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero*

*acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.*

**- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);**

*Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (comma 1).*

*Le condotte previste dal primo comma rilevano penalmente anche se hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

**- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Il reato è configurabile, sebbene punito in misura ridotta, anche nel caso in cui i valori di bollo contraffatti o alterati siano stati ricevuti in buona fede.*

**- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

*La norma in oggetto tutela una versione "commerciale" della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione. La disposizione ha quindi una portata pubblicistica ed ultraindividuale, aldilà quindi dell'affidamento del singolo.*

*Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.*

*Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno. Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta. Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca un marchio non esistente.*

*Per quanto riguarda l'alterazione, essa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno.*

*L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione. La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia in malam partem, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente. Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del*



*marchio , del brevetto, del disegno o del modello industriale.*

**- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473 , introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. La mera detenzione per la vendita rappresenta invece una figura autonoma di reato, punita dal legislatore in maniera più lieve.*

*La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia in malam partem, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio sia stato oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

*Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.*

Stante l'attività svolta dalla Società e l'irrilevanza delle operazioni di cassa, la possibilità di compiere tali reati presupposto è tendenzialmente nulla.

Ad ogni modo è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

## **5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (così come individuati dall'art. 25-bis.1 del Decreto 231)**

**- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);**

*La fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.*

*La nozione di "violenza sulle cose" si ricava dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.*

*Per “mezzi fraudolenti” devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione). La giurisprudenza, invece, ritiene che tra questi non debbano ricomprendersi gli atti di concorrenza sleale (art. 2958 c.c), in quanto essi sono diretti a realizzare un utile, sebbene fraudolentemente, ma non un turbamento all’economia che invece è il fine cui è diretta la condotta considerata dalla disposizione in esame.*

**- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);**

*La fattispecie punisce chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

*Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.*

**- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);**

*La condotta punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p..*

**- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);**

*La fattispecie punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.*

*Il reato è maggiormente punito se si tratta di oggetti preziosi.*

*Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.*

*La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente (es. polizza di carico).*

*Non è richiesto il compimento di atti fraudolenti o dissimulativi, in quanto la presenza di artifici e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.*

*L’acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non*

*necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta, somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore rispetto alla fornitura di materie prime.*

*La diversità della cosa rispetto a quella dichiarata o pattuita può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità*

*S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità oppure da ragioni storiche o artistiche.*

**- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);**

*La fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.*

*Vengono alternativamente considerate le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.*

*Il presupposto del reato in esame è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale ovvero si considerano gli alimenti che sono stati adulterati o contraffatti, ma al contempo la giurisprudenza ha riconosciuto come operante anche un criterio cosiddetto legale, in quanto vengono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione.*

**- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);**

*La fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.*

*Vengono alternativamente considerate le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.*

*Il prodotto deve essere idoneo a generare equivocità a riguardo dell'origine, provenienza o qualità. Si ricordi che la norma non richiede il compimento di atti fraudolenti o dissimulativi, ma solamente quindi un'attitudine ingannatoria, risultando sufficiente anche un'imitazione generica del prodotto, la quale deve essere valutata in riferimento al cosiddetto consumatore medio, che tendenzialmente, effettuando acquisiti con celerità, non presta troppa attenzione alle caratteristiche dei prodotti.*

**- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);**

*La fattispecie punisce:*

*- chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà*

*industriale o in violazione dello stesso.*

*- chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati*

*I delitti indicati sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).**

*La fattispecie punisce:*

*- chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.*

*- chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Stante l'attività svolta dalla Società la possibilità di compiere i reati presupposto è tendenzialmente nulla.

Ad ogni modo è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

## **REATI SOCIETARI**

**(così come individuati dall'art. 25-ter del Decreto 231)**

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) - (art- 2621 - bis c.c.)***
- ***False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero vengano omesse informazioni la cui

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

È stato introdotto tra i reati indicati all'art. 25 ter anche l'art. 2621-bis c.c. che disciplina le fattispecie in cui i fatti di cui all'art. 2621 siano di lieve entità. L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano poiché l'art. 2622 c.c. si riferisce alle società quotate.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° co. cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di

dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con

quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

- ***Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad un anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

La pena è, inoltre, aumentata nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.).*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- *Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170-bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.



- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall'omissione dovrà derivare un nocumento (ovvero un danno anche non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati Societari, possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di cento quote fino ad un massimo di cinquecento quote

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bisc.c.)***

È punibile ai sensi del Decreto colui che dà o promette denaro o altra utilità non dovuta ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

un amministratore;

- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- a chiunque svolga un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttivi,

affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

## **AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. procedura sui flussi documentali afferenti alle attività contabili e finanziarie;
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1) relativi, comunque, a "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.";
3. la gestione dei rapporti con la società di revisione legale;
4. il compimento di operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In relazione al reato di corruzione tra privati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. la gestione degli approvvigionamenti (acquisti/vendite), con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali;
2. la partecipazione a gare d'appalto;
3. la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con le compagnie assicurative;
4. la gestione dei rapporti con le società di certificazione;
5. la conclusione e la successiva gestione di accordi di partnership,
6. la gestione delle controversie con controparti, con particolare riguardo alla definizione di accordi transattivi.

Data la coincidenza tra assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione, tale area è stata valutata e ritenuta a medio rischio di commissione.

Anche se, in ogni caso la Società dispone di efficaci presidi di controllo in quanto la funzione contabile e finanziaria è stata affidata ad un responsabile di area, diverso da Assemblea dei Soci e componenti del CdA e la Società si avvale da una Società di revisione esterna, formata da soggetti in alcun modo riconducibili né vertici aziendali né ai responsabili di funzione.

## **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

Aree e funzioni a rischio: C.d.A., Amministratore delegato.

I presidi necessari per la prevenzione di tali reati devono essere costituiti dall'esistenza di procedure chiare e documentate che prevedano l'intervento e i controlli di più soggetti sia interni che esterni.

In particolare, ci si riferisce a:

- procedura sui flussi documentali afferenti alle attività contabili e finanziarie;
- procedura per la formazione e redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali che rispetti i principi di separazione e formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti;
- controllo della corrispondenza delle previsioni contrattuali con i dati contabili procedure autorizzative e criteri formalizzati e predeterminati da seguire per tutte le operazioni a rischio, in relazione alla commissione dei reati esaminati nella presente sezione.

Oltre a quanto suindicato, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate, nonché di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

In particolare, i Destinatari devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal corrispondere, offrire, promettere, anche per interposta persona, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, denaro o altra utilità (ad esempio, sotto forma di promessa di assunzione) non dovuti agli

amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altre società o enti privati, a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, ovvero a persone da queste indicate, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non siano accettate;

- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001).

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di non:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società, nonché sull'attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

- ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare i creditori;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della Società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e *partner* d'affari di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

### **Protocolli specifici:**

Relativamente alle aree sensibili elencate della presente Sezione di Parte Speciale, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." richiama i seguenti Protocolli specifici, già adottati dalla Società:

- 01 Informazioni documentate
- 02 Commessa
- 03 Addestramento e qualificazione del personale

- 04 Magazzino
- 05 Audit interni
- 06 Gestione non conformità, infortuni, incidenti, azioni correttive
- 07 Progettazione
- Procedura *whistleblowing*

**7. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE  
DELL'ORDINE DEMOCRATICO  
(così come individuati dall'art. 25-quater del Decreto 231)**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala:

**- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico  
(art. 270 bis c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza*

*con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.*

**- reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di*

*comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod pen.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

**- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

**- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

**- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);**

*Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.*

**- attentato con finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.*

*Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.*

**- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.*

**- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 - bis c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato alla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.*

**- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);**

*Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.*

**- articolo 1 decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);**

**- articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999;**

**- si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare quelle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sempre qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;**

**- accanto alle disposizioni del codice penale, vengono presi in considerazione i reati previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, ecc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, ecc.).**

Stante l'attività svolta dalla Società la possibilità di compiere i reati presupposto è tendenzialmente nulla.

Ad ogni modo è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.



**8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI  
FEMMINILI  
(così come individuato dall'art. 25-quater 1 del Decreto 231)**

**-pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).**

*Si tratta del reato di cui all'art. 583-bis c.p. che punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*La disposizione punisce, altresì, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,*

*al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.*

Stante l'attività svolta dalla Società la possibilità di compiere i reati presupposto è nulla.

## **9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (come individuati dall'art. 25-quinquies del Decreto 231)**

### **- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);**

*Il reato è commesso da chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.*

### **- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);**

*Il reato è commesso da chi recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore*

*agli anni diciotto, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

**- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);**

*Il reato è commesso da chi, a titolo esemplificativo, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; da chi recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto, da chi fa commercio del materiale pornografico.*

**- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);**

*Il reato è commesso da chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, al di fuori dei casi del punto precedente.*

**- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);**

*La norma prevede l'ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.*

**- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.*

**- tratta di persone (art. 601 c.p.);**

*Il reato punisce chiunque commette una tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione d'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.*

**- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).**

*La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.*

**-intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

*Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie. La norma fornisce inoltre degli indici presuntivi di colpevolezza*

*e di sussistenza del fatto, cui ovviamente il giudice può discostarsi, onde valutarne la perseguibilità.*

**-adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

*Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine. Infatti, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione del presente reato significherebbe di fatto punire due volte la medesima condotta, mentre qualora il reato fine fosse consumato, la condotta di adescamento si risolverebbe in un antefatto non punibile. La norma presenta dunque natura sussidiaria e si configura solamente quando si compiano atti destinati a carpire la fiducia del minore, per commettere i delitti elencati, e si comprende dunque l'estrema difficoltà in cui può incorrere il giudice nell'accertare tale elemento psicologico, data l'assenza di atti integranti perlomeno la fattispecie tentata ex art. 56 c.p.*

Stante l'attività svolta dalla Società la possibilità di compiere i reati presupposto è nulla, tuttavia, considerata la particolare gravità – *inter alia* – delle fattispecie di reato pedopornografici i presupposti individuati per prevenire gli illeciti sono:

- richiami inequivocabili nel Codice etico ad un uso corretto degli strumenti informatici;
- strumenti informatici che impediscano l'accesso o la ricezione di materiale non consentito.

Oltre a quanto suindicato, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

**Protocolli specifici:**

Relativamente alle aree sensibili elencate della presente Sezione di Parte Speciale, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." richiama il seguente Protocollo specifico, già adottato dalla Società:

- 01 Informazioni documentate
- 02 Commesse
- 03 Addestramento e qualificazione del personale
- 05 Audit interni
- 07 Progettazione

## **10. ABUSI DI MERCATO** **(così come individuati dall'art. 25-sexies del Decreto 231)**

### **- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);**

*Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio), (lettera a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono di natura privilegiata (sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia), oppure ancora (lettera b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 596/20014 od altresì (lettera c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a. La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde - nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art.184 D. Lgs. 58/98 - sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28 c.p. (interdizione dai pubblici uffici), 30 c.p. (interdizione da una professione o un'arte), 32 bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32 ter c.p. (incapacità di contrattare con la P.A.) per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.*

*L'abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art 184 T.U.F.), che un illecito amministrativo (art 187 bis T.U.F.) che prevede una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 20.000 euro e 5.000.000 euro.*

### **- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).**

*La fattispecie ipotizza un reato comune (può essere commesso da "chiunque") la cui realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che le pone in essere. Sono diverse ed alternative le modalità in cui si articola la condotta. La prima (diffusione di notizie false), più generale, esclude le semplici voci, gli apprezzamenti e le opinioni rese come tali; inoltre l'esigenza della loro diffusione esclude la sussistenza del reato in caso di comunicazioni ad una sola persona o ad una ristretta cerchia. La seconda modalità consiste nella realizzazione di operazioni simulate (azioni in apparenza diverse dalle operazioni effettivamente volute) o di altri artifici (atti o comportamenti dotati di capacità fraudolenta o di connotazione ingannatoria desumibili dalle modalità di realizzazione) con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (dolo generico). È ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia falsa senza svolgere i possibili*

*approfondimenti e rappresentandosi quindi un risultato potenzialmente ingiusto, che viene accettato. Il D. Lgs. 107/18 ha introdotto una causa di non punibilità, ai sensi del comma 1-bis prevedendo che non sia punibile chi abbia commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. La condanna prevede l'applicazione delle medesime pene accessorie previste per l'art. 184. L'art. 187-ter prevede l'illecito amministrativo sanzionando, con la pena pecuniaria da 20.000 euro a 5.000.000 euro, le medesime condotte rilevanti ai sensi dell'art. 185 T.U.F.*

Al fine di disciplinare i rapporti ed il concorso tra reati penali ed illeciti amministrativi (problematica del c.d. "*ne bis in idem*" più volte portata all'attenzione della Corte Costituzionale) il D. Lgs. 107/18 ha innovato l'art. 187-terdecies. Il legislatore, in tal senso, ha disposto che quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate e l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

Trattasi di reati rilevanti per Società quotate o operanti nei mercati finanziari regolamentati.

Stante l'attività svolta dalla Società le fattispecie di reato di questo paragrafo non hanno impatto sull'operatività aziendale.

In ogni caso, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

## 11. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (così come individuati dall'art. 25-septies del Decreto 231)

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "E" qui di seguito indicate:

**Codice Appalti:** il D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni.

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

**Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

**Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di General Trasporti S.r.l.

**Medico Competente:** il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

**Preposto:** il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

**Unità Produttiva:** stabilimento/sede o struttura di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

## **LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-*septies* del Decreto)**

- ***Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni



gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.R.L." ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.R.L." potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sotto il profilo della Sicurezza sul Lavoro, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." fonda il suo complesso sistema di prevenzione degli infortuni e tutela della salute anche attraverso:

- una attività di vigilanza fondata oltre che sulla costante vigilanza dell'amministratore/datore di lavoro, sulle ispezioni del RSPP, consulente esterno, l'attività in capo al RLS e una serie di verifiche interne ed esterne sulla conformità;
- una continua ed efficace attività di informazione e formazione attraverso incontri formativi e corsi di formazione sulle tematiche della sicurezza;
- l'adozione del DVR, a cui si rinvia integralmente;
- l'adozione del DUVRI, ove richiesto dalla legge, in caso di affidamento di lavori;
- la predisposizione del POS;
- la verifica dell'esistenza del DUVRI e del POS di controparte.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio per prevenire la potenziale commissione dei reati summenzionati, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale.

La Società ha predisposto ed adottato il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, individuando i fattori di rischio per la salute dei lavoratori, generali e suddivisi per mansione, verificando il grado di rischio e prevedendo misure correttive e programmi di intervento ove necessari.

## **AREE A RISCHIO**

L'attività di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", come illustrato nella parte generale, è un'azienda specializzata, in nome proprio e per conto di terzi, nell'esecuzione di opere di costruzione, manutenzioni, ristrutturazione di edifici civili ed industriali oltreché restauro e risanamento conservativo di beni immobili soggetti a tutela, lavori pubblici, centri commerciali e direzionali.

L'azienda - oltre alla sede principale - utilizza piccoli e medi cantieri oltreché cantieri di grosse dimensioni e l'attività cantieristica avviene in periodi variabili (da qualche mese fino a due/tre anni).

È importante rilevare, inoltre, che per l'esercizio della propria attività "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." si può avvalere di società specializzate nel settore alle quali appalta l'esecuzione in tutto o in parte dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di edifici e complessi immobiliari in genere di qualsiasi destinazione urbanistica e dei relativi impianti.

Rilevano, quindi, le misure preventive e di sicurezza principalmente relative allo

svolgimento di tali attività, nei suddetti luoghi di lavoro, previste specificamente e nel dettaglio nel DVR per le singole mansioni. Si rinvia al DVR della società in merito alle misure di sicurezza su tutti i luoghi di lavoro – esterni ed interni – utilizzati dai dipendenti/collaboratori di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”

Con precipuo riferimento all’affidamento di lavori ad altre imprese o lavoratori autonomi – area di rischio specifico per la Società – quest’ultima si impegna al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, con particolare attenzione alla disciplina prevista per i cantieri mobili e temporanei, anche in caso di appalto totale contrattualizzato.

Alla luce di quanto sopra riferito ed avuto riguardo all’attività svolta dalla Società, si ritiene che il rischio di commissione dei suddetti Reati sia alto (si precisa, sul punto, che già a far data dal 7 aprile 2010, la Società si è conformata alla disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001 allo scopo di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate, adottando un Modello idoneo alla prevenzione dei suddetti Reati).

Si segnalano qui i principali fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori sono:

- rischio antinfortunistico dovuto a contusioni da urti contro macchine ed attrezzature nel normale svolgimento dell’attività, possibile urto contro mobili d’arredamento ed attrezzature, inciampo, caduta materiale male stoccato, tagli con attrezzature usate per lavori manuali;
- rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi, sollevamento e traino/spinta
- rischio derivante dall’impiego di sostanze ed agenti chimici;
- rischio da esposizione a rumore;
- rischio da esposizione a vibrazioni;
- rischio da esposizione a videoterminali;
- rischio chimico e cancerogeno;
- rischio biologico;
- rischio incendio.

La Società deve anche valutare il rischio per le lavoratrici gestanti, puerpere o in fase di allattamento, esponendone i fattori e le misure protettive nel DVR.

Nel caso dovessero mutare le attuali condizioni rilevate, le lavoratrici in gravidanza saranno adibite a mansioni adeguate alla loro particolare condizione che escludono:

- trasporto e sollevamento di pesi,
- lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che espongono agli agenti fisici, biologici e chimici vietati dalla normativa in materia.

La Società provvede periodicamente a verificare la probabilità di verificazione del rischio e dei suoi effetti, nonché la gravità di questi ultimi: se il rischio complessivo ( $R=P*M$ ) è superiore a 12 si prevedono misure correttive immediate, se è tra 9 e 12 si prevedono azioni correttive necessarie da programmare con urgenza, se è tra 4 e 8 si prevedono azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve/medio termine, se è tra 1 e 3 si prevedono azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (medio-lungo termine).

Nel DVR si dispongono gli interventi correttivi e migliorativi da attuare.

La Società dispone lo svolgimento dei corsi di formazione relativi alle specifiche mansioni e ruoli ricoperti all'interno della Società, come previsto dalla legge e dal sistema di qualità adottato dalla Società.

## **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

Tutti gli esponenti aziendali, a qualsiasi livello dell'organigramma appartenenti, nessuno escluso.

## **LINEE DI CONDOTTA**

Tutti gli esponenti aziendali, nessuno escluso, devono quindi obbligatoriamente uniformarsi alle disposizioni date dall'Amministratore/datore di lavoro, RSPP, RSL. La responsabilità per gli incidenti sul lavoro ingloba anche la mancata vigilanza da parte di tutti gli organi aziendali che svolgono un ruolo di controllo.

In particolare, quindi, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." dispone che il CdA sia in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, di aver interagito in continuo con l'ambiente di lavoro, attraverso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al fine, non solo di prevenire eventuali nuovi rischi, ma anche di eliminare o, se ciò è possibile, ridurre i rischi evidenziatisi.

Atteso che l'integrità fisica riconducibile al concetto generale di salute è il bene più prezioso di cui ognuno è portatore, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E

CASTELLI S.r.l." fa appello a tutti gli esponenti aziendali, affinché operino all'interno dell'ambiente lavorativo con la massima attenzione, concentrazione e diligenza, evitando per quanto possibile, distrazioni o comportamenti che non siano adeguati al corretto stile comportamentale.

Ai fini della sicurezza sul lavoro "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." si impegna a rispettare per quanto compatibile il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Con particolare riferimento all'oggetto sociale di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", si segnala la necessità di rispettare le seguenti linee direttive:

- predisposizione della documentazione necessaria per l'inizio ed esecuzione dei lavori, in proprio o quale impresa affidataria (DVR, DUVRI, POS...);
- richiesta e ottenimento di tutte le autorizzazioni pubbliche richieste per i lavori da svolgere;
- adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori a seconda del ruolo e mansioni ricoperte;
- identificazione e formalizzazione del datore di lavoro;
- individuazione, in ragione della complessità organizzativa dell'impresa, di soggetti delegati nel rispetto dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008 (in particolare di dirigenti e preposti per ciascuna area territoriale e cantiere).

#### **Protocolli specifici:**

Relativamente alle aree sensibili elencate della presente Sezione di Parte Speciale, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." richiama i seguenti Protocolli specifici, già adottati dalla Società:

- 02 Commesse
- 03 Addestramento e qualificazione del personale
- 05 Audit interni
  
- Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008, comprensivo dei seguenti allegati relativi a:
  - Politica aziendale (all.1);
  - Doma (all. 2);
  - Elenco personale (all. 3);
  - Organigramma (all. 4);

- Job descriptions(all. 5);
  - Informazioni documentate (all. 6.1);
  - Commessa (all. 6.2);
  - Addestramento e qualificazione del personale (all. 6.3);
  - Magazzino (all. 6.4);
  - Audit interno (all. 6.5);
  - Gestioni non conformità, infortuni, incidenti, azioni correttive(all. 6.6);
  - Progettazione (all. 6.7);
  - Classificazione dei rischi (all. 7);
  - Elenco gruppo omogeneo (all. 8);
  - Schede di gruppo omogeneo (all. 9);
  - Rumore (all. 10);
  - Vibrazioni (all. 11);
  - Chimico (all. 12);
  - Campi elettromagnetici (all. 13);
  - Relazione movimentazione manuale dei carichi (all. 14);
  - PEE (all. 15);
  - Valutazione dei rischi dovuti a fulmini a terra (all. 16);
  - Stress impiegati tecnici (all. 17);
  - Stress impiegati (all. 17);
  - Stress operai (all. 17);
  - Scadenziario, verifica conformità legislative (all. 18).
- 
- Protocollo Contenimento Covid-19

**12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O  
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA  
(così individuati dall'art. 25-octies, Decreto 231)**

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad

euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. cod. pen.)*

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter1 c.p., la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste, infatti, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale

Questo reato si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

È un reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., sotto un punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, nella prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Infatti, l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.



Ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

## **AREE A RISCHIO**

Aree e funzioni a rischio: CdA, Area Commerciale.

In relazione all'attività svolta da "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", si ritiene che il rischio, derivante dalla commissione dei suddetti Reati, sia basso.

In ogni caso, i Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge e alle procedure aziendali tali da integrare le fattispecie di reato di cui al presente paragrafo del Modello 231; in particolare essi devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei Protocolli aziendali, avuto riguardo, tra l'altro e in particolare, alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia fiscale;
- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- assicurare che ogni operazione posta in essere con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner d'affari, etc.) sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali e della documentazione a carattere fiscale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ha rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte del MOG.
- astenersi dall'eseguire prestazioni nel caso non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- astenersi dall'accettare pagamenti in contanti per importi superiori a quanto indicato dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio;
- effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a quanto previsto

dalla normativa antiriciclaggio;

- astenersi dall' accettare / emettere assegni bancari, postali o circolari che non rechino l' indicazione della ragione sociale del beneficiario;
- astenersi dall' accettare/ emettere assegni bancari, postali o circolari privi della clausola della non trasferibilità oltre i limiti previsti dalla legge.

Oltre a quanto suindicato, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

### **Protocolli specifici:**

Relativamente alle aree sensibili elencate della presente Sezione di Parte Speciale, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." richiama i seguenti Protocolli specifici, già adottati dalla Società:

- P.G. 02 Commesse
- P.G. 05 Audit interni
- P.G.07 Progettazione

### **13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (così come individuati dall'art. 25-novies, Decreto 231)**

**- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis);**

*1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*  
[...]

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*  
[...]

**- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);**

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

**- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);**

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale*

*o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

**- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2);**

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

**- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941);**

*È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

*La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

**- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941);**

*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

**- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).**

*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Stante l'attività svolta dalla Società le fattispecie di reato di questo paragrafo non hanno impatto sull'operatività aziendale.

Oltre a quanto suindicato, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.



#### **14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (così come individuato dall'art. 25-decies del Decreto 231)**

-induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto quale reato presupposto l'art. 377-bis c.p., "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 63 del 2001 sul giusto processo.

La fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato.

La condotta consiste nell'induzione del destinatario a non rendere l'interrogatorio, l'esame, ovvero a non rispondere a talune domande o rispondere il falso.

Essa deve essere realizzata attraverso due modalità alternative:

- violenza o minaccia;
- offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società medesima (amministratore, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio) ovvero anche di un ente terzo collegato alla Società, e un altro soggetto della compagine societaria ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p. (violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro) finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

Aree e funzioni a rischio: risultano potenzialmente a rischio tutte le aree e funzioni.

Va inoltre rilevato che la commissione di tale reato ha come presupposto la contestazione di altre fattispecie di reato per i quali, se rilevanti, sono previsti specifici presidi in generale costituiti da chiare procedure che prevedano l'interventi di più funzioni e forme di controlli interni ed esterni.

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.



## **15. REATI AMBIENTALI** (così come individuati dall'art. 25-undecies del Decreto 231)

### **DEFINIZIONI**

**Codice Ambientale o Codice dell'Ambiente:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

**CER:** codice di identificazione dei rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

**Gestione di rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

**Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

**Reati Ambientali:** i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

**SISTRI:** il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Ambientale, istituito ai sensi dell'articolo 14 *bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

## LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

### **-uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);**

*La fattispecie punisce:*

- chiunque, fuori dai casi consentiti, **uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta** salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
- chiunque, fuori dai casi consentiti, **distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta**, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

### **-distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);**

*La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, **distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.***

*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

### **-sanzioni penali Scarico di acque reflue industriali (art. 137, commi 2,3,5,11 e 13 D. Lgs. 152/2006);**

*L'art. 137 del T.U. Ambientale punisce:*

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di **acque reflue industriali**, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (comma 1) che riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le **sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del codice ambientale (comma 2);
2. chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le **sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del codice ambientale senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del codice ambientale (comma 3);
3. chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque

reflue industriali, **superi i valori limite** fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del codice ambientale, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1., anche con riferimento alle sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (comma 5);

4. chiunque **non osservi i divieti di scarico** previsti dagli articoli 103 e 104 (comma 11):

5. ipotesi di scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (comma 13).

Il reato di realizza nel momento in cui è effettuato lo **scarico di acque reflue**.

In primo luogo, occorre precisare che, per "**acque reflue industriali**", si intende «qualsiasi tipo di **acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento**» (quali, ad esempio, acque provenienti dalla lavorazione di determinati materiali, da impianti di depurazione ovvero da frigoriferi, lavatrici etc.).

Si intende, invece, per **scarico** «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114».

Peraltro, per avere rilevanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la condotta deve concernere lo scarico di acque reflue industriali contenenti le **sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del codice ambientale.

#### **-attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1,3 primo e secondo periodo, 4, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. 152/06);**

La norma punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi o non) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 (comma 1).

La fattispecie punisce, altresì, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, anche destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3).

Occorre prendere, poi, in considerazione la punizione di chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5).

Infine, rileva la condotta di chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, anche per i quantitativi non superiori a duecento

litri o quantità equivalenti.

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile qualora, ad esempio, i dipendenti della Società incaricati della gestione dei rifiuti:

- effettuino l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non, in mancanza della prescritta autorizzazione;
- realizzino o gestiscano una discarica non autorizzata, relativa a rifiuti pericolosi e non;
- miscelino rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- effettuino un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi in violazione di quanto prescritto dal TU Ambientale.

**-bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2, D. Lgs. 152/06);**

Vengono in rilievo le condotte di:

- chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti;
- mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242;
- l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**-violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 secondo periodo, D. Lgs. 152/06);**

Viene in rilievo la condotta di chi:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

A titolo esemplificativo, i dipendenti della Società incaricati di predisporre il certificato di analisi dei rifiuti o altri soggetti esterni incaricati dalla Società di svolgere tale attività, potrebbero fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

**-traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/06);**

La norma punisce la condotta di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

La norma prende in considerazione anche l'ipotesi di spedizione di rifiuti pericolosi.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe essere realizzata qualora i dipendenti della Società effettuino una spedizione di rifiuti in violazione della normativa comunitaria.

**-attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);**

*Vengono in rilievo la condotta di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;*

*La norma prende in considerazione anche l'ipotesi di rifiuti ad alta radioattività.*

*Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora soggetti riferibili alla Società costituiscano una organizzazione stabile finalizzata a ricevere, trasportate, esportare, gestire rifiuti (anche radioattivi), procurando un ingiusto profitto per la Società.*

**-sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6,7 secondo e terzo periodo, 8, D. Lgs. 152/06);**

*Viene in rilievo la condotta:*

*- di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;*

*- di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;*

*- di trasporto illecito di rifiuti pericolosi;*

*- di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;*

*- del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, anche in caso di rifiuti pericolosi.*

**-superamento dei valori limite di emissione e superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06);**

*Viene in rilievo la condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

**-norme in materia di importazione, esportazione, riesportazione, incolumità, utilizzo e trasporto degli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento CE n. 338/97 (art. 1, commi 1 e 2, L. 150/92);**

*La norma punisce chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre*

1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

**- norme in materia di importazione, esportazione, riesportazione, incolumità, utilizzo e trasporto degli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE n. 338/97 (art. 1, commi 1 e 2, L. 150/92);**

La norma punisce chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei

*provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

**-norme in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis, comma 1, L. 150/92);**

*Vengono in rilievo fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.*

**-norme in materia di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, L. 150/92);**

*La norma punisce la detenzione illegale di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

*La disposizione non si applica: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.*

**-cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/93);**

*Vengono in rilievo le seguenti condotte:*

*- produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la*

*commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

*- violazione delle prescrizioni della disposizioni e, in particolare:*

*1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

*2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

*3. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*4. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

**-inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/07);**

**-inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/07);**

*I reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)*

*Vengono in considerazione i reati di cui agli artt:*

- a) 8, commi 1, 2 in tema di inquinamento doloso provocato dalla nave;*
- b) 9, in tema di inquinamento colposo.*

**-inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);**

*La fattispecie, introdotta dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo*



VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, punisce chiunque abusivamente cagiona una **compromissione** o un **deterioramento significativi e misurabili**:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La norma considera anche l'ipotesi in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Secondo le prime indicazioni della giurisprudenza di legittimità, la condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis c.p., comprende (**Cass. n. 15865/2017**):

- Sia la condotta svolta **in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime** o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta;
- ma anche quella posta in essere in **violazione di leggi statali o regionali** - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero **di prescrizioni amministrative**.

Il delitto in parola è reato di danno, integrato da **un evento di danneggiamento**, ovvero:

- "**deterioramento**" che consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole;
- "**compromissione**" che consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in parola **non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno**.

#### **-disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);**

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono **disastro ambientale** alternativamente:

- 1) l'**alterazione irreversibile** dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'**alterazione** dell'equilibrio di un ecosistema **la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa** e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'**offesa alla pubblica incolumità** in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi **effetti lesivi** ovvero per il **numero delle persone offese** o esposte a pericolo.

La norma prende anche in considerazione il disastro prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Attualmente non sussiste giurisprudenza sulla fattispecie.

#### **-delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);**

La norma considera l'ipotesi in cui taluno dei fatti di inquinamento e disastro ambientale invece di essere commessi con dolo (come richiesto dal punto a e b) siano commessi per colpa.

**-traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);**

*La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La stessa considera il caso in cui dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Considera, infine, l'ipotesi in cui dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.*

**-circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).**

*Il nuovo art. 452-octies c.p. dispone che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella.*

*Sono aumentate le pene previste dall'art. 416 bis c.p. quando l'associazione a stampo mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Infine entrambe queste pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.*

*L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.*

Stante l'attività compiuta da "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." il rischio di commissione reati di questo paragrafo è tendenzialmente esiguo.

In ogni caso, come specificato nel protocollo aziendale interno, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." si impegna a prevedere una raccolta rifiuti differenziata tra carta, plastica, secco e organico oltretutto lo smaltimento di toner stampanti e pile, materiali che più di tutti possono danneggiare l'ambiente.

Anche nei cantieri è presente una differenziazione del rifiuto che distingue tra carta, legno e cartongesso con classificazione CER dei rifiuti pericolosi.

In ogni caso, stante il rilievo delle condotte in esame ed il pericolo che queste ultime possono comportare, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 di conformarsi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, al Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

**Protocolli specifici:**

Relativamente alle aree sensibili elencate della presente Sezione di Parte Speciale, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." richiama i seguenti Protocolli specifici, già adottati dalla Società:

- P.G. 02 Commesse
- P.G. 05 Audit interni
- P.G.07 Progettazione
- Politica aziendale

**16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È  
IRREGOLARE  
(così come individuati dall'art. 25-duodecies del Decreto 231)**

**-impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/98);**

*La predetta disposizione annovera, tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, il reato di **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** punito dall'art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 (cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I).*

*La fattispecie punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.*

*Assume, dunque, rilevanza:*

- *la mancanza totale del permesso di soggiorno;*
- *la presenza di un permesso di soggiorno non valido, in quanto scaduto, revocato o annullato.*

**-reati di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 286/98).**

*Le fattispecie riguardano il fatto di chi, in violazione delle disposizioni del testo unico, **promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.***

*Vengono considerate le seguenti ipotesi:*

- *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*
- *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- *sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

*Le aggravanti, a fronte delle quali diventa applicabile, a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 109/12 e successive modificazioni, l'art. 25-duodecies del D. Lgs 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati, alternativamente:*

- *siano in numero superiore a tre;*
- *siano minori in età non lavorativa;*  
*siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle*

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 603-*bis*, III comma, c.p.).

Sulla base di una rilevazione sulle assunzioni di dipendenti della Società dalla sua costituzione ad oggi, è emersa la presenza di personale di cittadinanza prevalentemente italiana; ne consegue, quindi, un basso rischio di commissione dei reati presupposto oggetto del presente paragrafo.

**Aree e funzioni a rischio:** C.d.A. e Ufficio personale.

Anche se il rischio associato a tale reato per “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” risulta basso, appare comunque opportuno segnalare che:

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, la richiesta di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
  - in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, la richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) che la Compagnia deve presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente; una volta rilasciato, il nulla osta deve essere consegnato al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
- la verifica, in corso di rapporto di lavoro, dell'Ufficio Personale, della presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa.

## **17. RAZZISMO E XENOFOBIA** **(così come individuato dall'art. 25-terdecies del Decreto 231)**

-propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Stante l'attività svolta dalla Società le fattispecie di reato di questo paragrafo non hanno alcun impatto sull'operatività aziendale.

**18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI  
GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCO D'AZZARDO ESERCITATI A  
MEZZO APPARECCHI VIETATI**

**(così come individuato dall'art. 25-quaterdecies del Decreto 231)**

**frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/89);**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*

*Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.*

**-esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/89).**

*Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

Stante l'attività svolta dalla Società le fattispecie di reato di questo paragrafo non hanno alcun impatto sull'operatività aziendale.

## 19. REATI TRIBUTARI (così come individuati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231)

### DEFINIZIONI

- per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- per “elementi attivi o passivi” si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- per “fine di evadere le imposte” e “fine di consentire a terzi l'evasione” si intendono, rispettivamente, anche (i) il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, nonché (ii) il fine di consentirli a terzi;
- per “imposta evasa” si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;



- le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

## LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI

### **- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)**

*L'ipotesi di reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 si configura nel caso di indicazione, in sede di dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi, utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.*

*Quindi, ai fini dell'integrazione del reato, è necessario:*

- i. finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;*
- ii. dichiarare l'esistenza di elementi passivi fittizi;*
- iii. utilizzare, per la predetta dichiarazione, documenti/fatture - regolarmente iscritte nelle scritture contabili o detenute ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - relativi ad operazioni inesistenti.*

*Trattasi di un delitto posto a tutela dell'interesse dell'Erario all'integrale riscossione delle imposte dovute.*

*Quanto al soggetto attivo, poiché la condotta sanzionata include l'indicazione in una delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o all'IVA di elementi passivi fittizi, può rispondere del reato in questione soltanto chi sia tenuto per legge alla presentazione di tali dichiarazioni.*

*La condotta penalmente rilevante si compone di due distinti momenti consistenti nel: a) presentare una dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o all'IVA contenente elementi passivi fittizi e inesistenti, così da abbattere la base imponibile e ottenere una riduzione dell'imposta da pagare, e b) utilizzare, al fine di presentare una delle predette*

*dichiarazioni, fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate.*

*L'inesistenza dell'operazione può essere oggettiva o soggettiva a seconda che riguardi operazioni documentate ma non storicamente avvenute, o avvenute solo in parte, ovvero operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli cui fa riferimento la fattura o il documento.*

*Il reato si configura solo se la condotta è posta in essere allo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione, senza che rilevi che l'evasione si realizzi in concreto.*

### **-dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)**

*L'ipotesi di reato di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 si configura nel caso di indicazione, in sede di dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi in misura inferiore a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente oppure utilizzando documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.*

*Condizioni di punibilità che devono sussistere congiuntamente:*

- i. imposta evasa superiore a 30.000,00 €;*
- ii. l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 1.500.000,00 €, oppure l'ammontare dei crediti e delle ritenute fittizie è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta o, comunque, è superiore a 30.000,00 €.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."*

*Con riferimento al bene giuridico protetto e al soggetto attivo del reato si rinvia a quanto detto sopra in relazione alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*Le fattispecie presentano un nucleo comune che è costituito dalla presentazione di una dichiarazione in cui sono indicati dati scorretti, ma, mentre la prima presuppone l'utilizzo di fatture o altri documenti aventi analogo rilievo in base alle norme tributarie relativi ad operazioni inesistenti, la seconda presuppone il compimento di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero l'utilizzo di documenti (diversi da quelli di cui all'art. 2) falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.*

*Oltre al dolo specifico di evasione, perché si configuri il reato è necessario che siano*

*superate le soglie di punibilità indicate nel primo comma della disposizione.*

*Anche questo reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione.*

**-emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)**

*L'ipotesi di reato di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 si configura nel caso di emissione o di rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.*

*La disposizione punisce un illecito prodromico rispetto alla presentazione di una dichiarazione falsa e all'evasione fiscale di altro soggetto.*

*La condotta consistente nell'immissione sul mercato di documentazione idonea a supportare la fraudolenta indicazione in dichiarazione, da parte del destinatario della fattura o dell'analogo documento, di elementi passivi fittizi.*

*Data la intrinseca pericolosità tale condotta è, dunque, punita di per sé, indipendentemente dall'uso che altri facciano della fattura o dei documenti.*

*L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

**-occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)**

*Tale ipotesi di reato si configura nel caso di occultamento o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

*Tale fattispecie incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti di cui per legge è obbligatoria la conservazione, così tutelando l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente.*

*Perché il reato sia integrato non è necessario che ricorra l'assoluta impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, essendo invece sufficiente che il reperimento dei documenti sia reso difficoltoso.*

*Anche in questo caso, perché si configuri il reato, è necessario che la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.*

**-sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)**

*Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si disponga del proprio o altrui patrimonio tramite alienazioni simulate o atti fraudolenti in modo idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000,00 €.*

*Il reato di cui all'art. 11 c. 2 D.Lgs. 74/2000 si configura nel caso di indicazione, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi per*

*un ammontare complessivo superiore a 50.000,00 €.*

*La fattispecie punisce qualsiasi espediente artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.*

*In particolare, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale hanno natura fraudolenta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, ossia da uno stratagemma diretto ad alterare la garanzia generica data dai beni dell'obbligato.*

*Il secondo comma della disposizione punisce, invece, la condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri il pagamento parziale dei tributi, indica dati falsi nella procedura di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter della Legge Fallimentare.*

#### **-dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)**

*Il reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 si configura nel caso di indicazione nella dichiarazione annuale sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.*

*Ai fini dell'integrazione di tale reato, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla norma.*

*La fattispecie tutela, da un lato, l'interesse erariale alla piena e celere percezione delle imposte e, dall'altro lato, la trasparenza fiscale, lesa nel caso in cui sia presentata una dichiarazione non veritiera.*

*La condotta incriminata consiste nella presentazione di una dichiarazione annuale Iva o dei redditi che rechi elementi attivi inferiori a quelli effettivi, ovvero elementi passivi inesistenti, quando ciò determini l'evasione dell'imposta in misura superiore alle soglie previste.*

*Al pari dei delitti puniti dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000, anche la dichiarazione infedele si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Tuttavia, la scorretta indicazione dell'attivo o del passivo non deve essere fondata né sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (o documenti equivalenti), né da altri documenti falsi, ovvero da operazioni simulate, soggettivamente o oggettivamente, né da altri mezzi fraudolenti.*

*Per rilevare ai fini della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un*

*importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 € e deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.*

**-omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)**

*Il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 si configura nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto.*

*Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

*Anche in tale ipotesi il legislatore ha inteso tutelare l'interesse erariale alla corretta percezione dei tributi, offeso per effetto del mancato versamento dell'imposta, nonché la trasparenza fiscale, anch'essa offesa dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale entro novanta giorni dalla scadenza prevista dalle relative norme fiscali.*

*Soggetto attivo del reato è in via diretta la persona tenuta per legge alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA e al versamento dell'imposta, e la persona obbligata alla dichiarazione di sostituto di imposta.*

*La condotta incriminata si compone del momento omissivo consistente nella mancata presentazione, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dalla normativa fiscale, della dichiarazione in materia di redditi o di IVA da parte del soggetto obbligato, che deve coniugarsi con il requisito dato dalla soglia quantitativa di punibilità dell'imposta evasa in misura superiore ad Euro 50.000.*

*Per rilevare ai fini della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 € e deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.*

**-indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)**

*Tale ipotesi di reato si configura nel caso di mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti.*

*La disposizione sanziona la condotta di omesso versamento di somme indicate come dovute dal contribuente in sede di versamento unificato previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ma non effettivamente versate in quanto compensate – come consentito da tale ultima norma – con crediti risultati non spettanti o inesistenti, con differenti cornici sanzionatorie a seconda della natura del credito utilizzato.*

*Sono crediti non spettanti quelli che, pur effettivamente esistenti, non competono al soggetto che esegue il versamento unificato o non possono formare oggetto di compensazione in sede di versamento unificato.*

*Rientrano, invece, nella categoria dei crediti inesistenti quelli artificialmente costruiti o rappresentati (ad es. in sede contabile o dichiarativa) al fine di utilizzarli indebitamente in compensazione, ma anche crediti risultati in tutto o in parte non effettivamente esistenti per le più varie ragioni (ad es. per un errore contabile o di interpretazione), salvo, in questi casi, la verifica dell'elemento soggettivo del reato.*

*Per rilevare ai fini della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il reato*

*deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.*

## **AREE A RISCHIO**

### **Aree e funzioni a rischio: CdA, Area Amministrazione e Finanza**

I presidi necessari per la prevenzione di tali reati devono essere costituiti dall'esistenza di procedure chiare e documentate che prevedano l'intervento e i controlli di più soggetti sia interni che esterni.

In occasione dell'attività di *Gap Analysis* (interviste ed esame della documentazione trasmessa dalla Società) il rischio di commissione dei Reati è stato considerato e valutato medio, anche alla luce della coincidenza tra assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la Società dispone di efficaci presidi di controllo in quanto la funzione contabile e finanziaria è stata affidata ad un responsabile di area, diverso da Assemblea dei Soci e componenti del CdA.

La Società, inoltre, si avvale da una Società di revisione esterna (Auditen S.r.l.) formata da soggetti in alcun modo riconducibili né ai vertici aziendali né ai responsabili di funzione.

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. la gestione di flussi monetari e finanziari;
2. la gestione degli adempimenti tributari;
3. la gestione del controllo incrociato fattura/ordine acquisto;
4. la gestione della fatturazione in relazione ai singoli contratti di appalto in corso;
5. la fase di valutazione del fornitore;
6. il monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto, sia in termini quantitativi che qualitativi;
7. la predisposizione di documenti contabili e dichiarazioni tributarie indirizzate alle Autorità Fiscali competenti;
8. la concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni;
9. l'attività di gestione dei regali e le spese di rappresentanza;
10. la gestione dei *bonus* e dei *benefits*;
11. la predisposizione di prospetti informativi;

12. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi, comunque, alla Società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.";
13. la gestione dei rapporti con la società di revisione legale.

## **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

Gli strumenti organizzativi della Società (organigramma aziendale, funzionale e di cantiere, comunicazioni organizzative, procedure e quant'altro) devono essere improntati ai principi generali di:

- conoscibilità del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne aziendali devono ispirarsi, altresì, ai seguenti principi generali, in modo da assicurare:

- segregazione delle funzioni, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione delle procedure.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;

- accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alla soglia stabilita dalla legge, per singola operazione;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per la medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato, oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- utilizzare documenti falsi o alterati;
- adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare lo svolgimento di attività ispettive, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti;
- fornire alla Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza documentazione non veritiera, occultare notizie e informazioni rilevanti e, più in generale, ostacolare l'attività di controllo della medesima;
- esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici.

I destinatari del Modello, inoltre, devono:

- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- assicurare che ogni operazione posta in essere con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner d'affari, etc.) sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che ogni operazione anche di carattere straordinario, anche interna al Gruppo (trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.) sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente sezione del MOG.



Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione degli adempimenti fiscali sono tenute ad osservare le regole di condotta indicate, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- devono essere definiti ruoli, responsabilità e controlli relativi alla gestione degli aspetti fiscali;
- deve essere garantita adeguata tracciabilità delle comunicazioni inviate dalla Società alle Autorità fiscali (es. Agenzia delle Entrate);
- devono essere definite le procure e i poteri di firma per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti;
- deve essere definita una precisa indicazione delle scadenze, delle tempistiche e delle responsabilità attinenti agli adempimenti fiscali attraverso la tenuta di uno scadenziario;
- devono essere previsti dei controlli sulla correttezza formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni;
- devono essere predisposte, secondo i termini di legge, le dichiarazioni e i pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti;
- deve essere previsto di un sistema di monitoraggio periodico delle novità normative in ambito fiscale;
- deve essere garantita la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in virtù degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;
- deve essere garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- in caso di notifica di accertamenti di imposta e sanzioni rilevanti, deve essere data tempestiva comunicazione dei medesimi a tutte le Funzioni aziendali interessate al fine di evitare il compimento di operazioni che possano configurare una sottrazione di attività alla riscossione coattiva.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reati tributari considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- indicare nella Dichiarazione IRES o nella Dichiarazione IVA elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni non realmente effettuate, al fine di evadere le predette imposte;
- indicare nella Dichiarazione IRES o nella Dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le predette imposte;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della società o su beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarre la Società al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per la Società o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- indicare nella Dichiarazione IRES o nella Dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- omettere la presentazione della Dichiarazione IRES o della Dichiarazione IVA al fine di evadere la relativa imposta;
- omettere il versamento di somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti.

Quanto alla gestione delle consulenze, forniture ed altri servizi professionali, una gestione non trasparente potrebbe consentire la commissione dei reati in esame, ad esempio attraverso il pagamento di fatture emesse da fornitori o consulenti/professionisti per prestazioni da questi mai rese.

In tal senso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità e l'esistenza della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

Quanto alla gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni, i relativi processi potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere reati tributari.

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la creazione di elementi passivi fittizi con lo scopo di abbattere la base imponibile aumentando i costi e presentando così una dichiarazione fraudolenta.

Quanto indicato di seguito è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza hanno ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni, sono tenute ad

osservare le regole di condotta considerate, le disposizioni di legge esistenti in materia oltretutto la normativa interna.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- indicare fra i costi della Società elargizioni/omaggi a favore di soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti o fornitori;

Per ciò che concerne l'assunzione del personale, è bene sottolineare in questa sede che una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione potrebbe, potenzialmente, consentire la commissione dei reati in esame, che potrebbero realizzarsi attraverso l'assunzione e la stipula di contratti di lavoro fittizi, per lavoratori effettivamente inesistenti.

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le regole di condotta indicate, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- ove possibile, il ruolo vacante deve essere ricoperto da personale già appartenente alla Società;
- il processo di selezione e assunzione di soggetti esterni coinvolge più funzioni, chiamate ad eseguire attività di controllo sul rispetto della procedura interna;
- il procedimento di selezione di candidati può iniziare solo ove vi sia una espressa autorizzazione;
- deve essere assicurato che il procedimento di selezione sia conforme alla normativa vigente;
- il processo di selezione deve essere adeguatamente tracciato e la documentazione di riferimento deve essere archiviata.

Quanto all'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, una gestione non trasparente dei processi di rilevazione contabile e l'indicazione in bilancio degli elementi generanti costi o ricavi, potrebbe consentire, potenzialmente, la commissione dei reati tributari in esame, che potrebbero realizzarsi attraverso l'indicazione in bilancio di elementi passivi fittizi o di elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Le strutture della Società, a qualsiasi

titolo coinvolte nella formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, sono tenute ad osservare le regole di condotta indicate, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al CdA ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita agli organi sociali, alla società di revisione, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- astenersi dal corrispondere, offrire, promettere, anche per interposta persona, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, denaro o altra utilità (ad esempio, sotto forma di promessa di assunzione) non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altre società o enti privati, a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, ovvero a persone da queste indicate, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non siano accettate;
- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001).

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di non:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società, nonché sull'attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare i creditori;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della Società di revisione.

Infine, si ritiene attualmente non rilevante il rischio di commissione da parte di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." dell'illecito di cui al comma 1-*bis* dell'art 25-*quinquiesdecies* di cui i reati di "Dichiarazione infedele" (art. 4 del D. Lgs. 74/2000), "Omessa dichiarazione" (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) e "Indebita compensazione" (art. 10-*quater* D. Lgs. 74/2000) costituiscono presupposto, dal momento che tali fattispecie assumono rilevanza come illecito addebitabile all'ente solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) reato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, b) e realizzato al fine di evadere

l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Relativamente alle aree sensibili elencate della presente Sezione di Parte Speciale, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ha ritenuto opportuno definire i seguenti Protocolli specifici:

- P.G. 01 Informazioni documentate
- P.G. 02 Commesse
- P.G.07 Progettazione

**C. ALLEGATI AL PRESENTE MODELLO**

**1. ORGANIGRAMMA AZIENDALE FUNZIONALE E DI CANTIERE**

**(v. allegato)**



## **2. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELLA SOCIETA' "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."**

### **PREMESSA**

Il presente Codice Etico, adottato da "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", società a responsabilità limitata, costituisce una piattaforma di principi e di comportamenti eticamente rilevanti la cui osservanza è ritenuta indispensabile e decisiva, nell'ambito di una efficace politica di prevenzione del rischio-reato per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

L'adozione di tale documento è diretta a diffondere i valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza che devono improntare le azioni e i comportamenti dei soggetti che operano per "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."

Nel Codice Etico sono contenuti l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." presenta nei confronti dei c.d. "portatori d'interesse", categoria in cui vanno compresi i Soci, gli Amministratori, i Dipendenti, i Fornitori, la Pubblica Amministrazione e, in generale, i Terzi che vengono a contatto con l'attività societaria.

In considerazione di tale rilevanza, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." s'impegna a promuoverne e diffonderne la conoscenza e a vigilare affinché le prescrizioni in esso contenute siano rispettate intervenendo con le azioni correttive più idonee.

Il presente Codice Etico, elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate al marzo 2014, contiene i principi generali che:

- ❖ caratterizzano l'etica di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.";
- ❖ rappresentano le linee guida che regolano i rapporti intrattenuti con tutte le controparti;
- ❖ sono il riferimento normativo ed interpretativo delle regole di condotta che "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." prevede, incentiva, controlla ed aggiorna al fine del continuo miglioramento del proprio sistema di organizzazione.

Si segnala che il presente Codice Etico è piena espressione, unitamente al Modello 231 della Società, della volontà di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” di aderire ad un nuovo modello di impresa, improntato ai principi di legalità e trasparenza, tracciando una netta linea di demarcazione rispetto all’esperienza pregressa, nell’ambito della quale sono stati posti in essere da membri apicali della Società condotte di reato, di cui ha risposto anche “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nella consapevolezza che la risalente conduzione della Società ha presentato evidenti criticità sotto il profilo etico e di prevenzione dei reati, è intenzione di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” improntare la propria attività alle regole etiche qui indicate, concretizzandole nell’attuazione effettiva delle procedure di prevenzione dei reati inserite nel Modello 231. Solo in questo modo è possibile dare piena effettività al Codice Etico nello svolgimento dell’oggetto sociale.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Codice Etico contiene le norme comportamentali che devono essere sempre rispettate nell’ambito delle attività svolte per “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” e costituisce la “linea guida” nei rapporti con i Colleghi, con i Clienti, i Fornitori, le altre Aziende e nei confronti dei soggetti pubblici e istituzionali, e degli organi di stampa.

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” s’impegna, nei rapporti con le sue controparti, a informarle dell’esistenza del presente Codice Etico e a darne adeguata pubblicità.

Destinatari del Codice Etico di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” sono il CdA, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, tutti i Professionisti che prestano la loro opera a favore di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”: ciascun destinatario del Codice Etico è responsabile, per la parte che gli compete, della conformità della propria attività ai principi ivi esposti.

Il rispetto delle regole, delle procedure interne e dei contenuti del presente Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei prestatori di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del codice civile.

Ogni violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico sarà, pertanto, considerata da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” come

una violazione del rapporto di fiducia con l'azienda e potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare ai sensi delle leggi e del CCNL vigenti, con le relative conseguenze in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà, se del caso, comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

Le violazioni commesse da Consulenti e Professionisti esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce strumento preventivo e di riferimento per la condotta etica negli affari aziendali ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale; ed è parte integrante sia del Modello sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottati dalla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto. La responsabilità dell'attuazione del Codice Etico e della sua applicazione deve ritenersi conosciuta ed in capo anche a tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

Il presente Codice viene reso noto a tutto il personale aziendale. Ciascun collaboratore dell'Impresa è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; l'Impresa vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Viene inoltre trasmesso ai propri fornitori, sia come mezzo di informazione degli impegni aziendali a cui anche il fornitore deve ispirarsi, sia come prescrizione da rispettare nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Copia del Codice è trasmessa all'Associazione di categoria ANCE cui l'impresa aderisce.

## **DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO**

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” s’impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- ❖ distribuzione fisica del documento;
- ❖ pubblicazione sul sito internet della Società;
- ❖ affissione in luogo accessibile a tutti;
- ❖ messa a disposizione dei Fornitori e dei Terzi Destinatari.

Il CdA, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, predispone e conduce periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice e sulle materie connesse.

Nei contratti con i Terzi Destinatari (da qui anche solo “Terzi”) sono, inoltre,

previste l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del presente Codice, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

### **3. IMPEGNO PER IL CODICE ETICO**

Ai Dipendenti, ai Consulenti, e in seguito ai nuovi Dipendenti e Consulenti viene chiesto di firmare una dichiarazione in cui attestino di aver preso attenta visione del Codice, di averlo letto e compreso.

### **4. SCOPO DI "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."**

La Società è un'azienda specializzata, in nome proprio e per conto di terzi, nell'esecuzione di opere di costruzione, manutenzioni, ristrutturazione di edifici civili ed industriali oltreché restauro e risanamento conservativo di beni immobili soggetti a tutela, lavori pubblici, centri commerciali e direzionali.

Lo svolgimento dell'attività è, quindi, improntato secondo principi di responsabilità, efficacia gestionale e scrupoloso rispetto della disciplina che regola tale settore di attività, con particolare riferimento alle certificazioni, licenze, abilitazioni richieste.

"IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." adotta il Codice Etico ispirando ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative.

### **5. FINALITÀ DI "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."**

La Società si propone di:

- ❖ sviluppare le attività nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo le migliori tecniche disponibili;
- ❖ proteggere e incrementare il "*valore azienda*" inteso sia come complesso di beni e di conoscenze tecniche connesse al settore in cui opera "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", sia come insieme di rapporti interni ed esterni che sono utilizzati responsabilmente e consapevolmente per il raggiungimento degli scopi societari;
- ❖ intrattenere rapporti commerciali con soggetti affidabili, tecnicamente

- capaci e che condividano gli obiettivi di prevenzione dei reati;
- ❖ favorire lo sviluppo tecnico, professionale ed economico e dei propri operatori e Collaboratori;
  - ❖ garantire condizioni di lavoro adeguate e rispettose della singola persona, anche sotto il profilo della sicurezza del luogo di lavoro, perseguendo l'obiettivo di mantenere/migliorare un clima di leale collaborazione tra coloro che operano per la Società.

## **POLITICHE E PROCEDURE**

Il CdA, ogni settore o ufficio di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", i Dipendenti, sono tenuti a rispettare le politiche e le procedure riportate nel Modello 231/01 e appendici, negli altri documenti di carattere organizzativo procedurale emessi dalla Società, oltre a quelle riportate nel presente Codice.

## **PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO**

I soggetti che agiscono per perseguire gli obiettivi della Società operano nel rispetto dei seguenti principi ispiratori:

- ❖ "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti a livello nazionale e comunitario;
- ❖ i rapporti ed i comportamenti a tutti i livelli aziendali devono essere improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto;
- ❖ tutti coloro che operano per "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.";
- ❖ ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- ❖ i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con soggetti pubblici, nonché con gli interlocutori commerciali privati, devono essere improntati al pieno rispetto delle norme vigenti e dei principi di imparzialità e correttezza.

Tali principi rappresentano i criteri di azione, devono trovare sistematica e scrupolosa applicazione in ogni ambito interno e con riferimento a tutte le attività e iniziative intraprese e devono, inoltre, essere sempre tenuti in considerazione e adottati rispetto ai principali strumenti di regolamentazione comportamentale nell'ambito della gestione del rischio-reato.

Di seguito, vengono elencate una serie di situazioni rilevanti - senza alcuna pretesa di esaustività - in cui i principi sopra esposti devono trovare rigorosa applicazione.

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

La tenuta della contabilità è improntata a criteri di correttezza, trasparenza e completezza. Nelle scritture contabili devono essere annotate unicamente registrazioni veritiere, rispondenti alla reale natura delle operazioni inserite.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione.

### **RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I rapporti di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." con i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e di Vigilanza sono improntati a criteri di trasparenza e professionalità, in uno spirito di massima collaborazione.

I rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal DPCM 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

In particolare, in considerazione della natura dei rapporti con soggetti pubblici ed al fine di garantire le condizioni perché siano rispettati i principi di cui sopra:

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di un pubblico servizio o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché a soggetti stranieri che per le leggi italiane siano da considerare pubblici ufficiali, salvo che si tratti doni o utilità d'uso di modico valore;

- è proibito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- quando è in corso qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, né tanto meno porre in essere, direttamente o indirettamente, azioni quali:
  - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
  - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti al di fuori di quanto consentito dalla legge;
- qualora "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." utilizzi un "soggetto terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dovrà essere espressamente previsto nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione che nei confronti del consulente valgono le medesime regole e procedure fissate per il personale dipendente e, ad ogni modo, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." non potrà farsi rappresentare da "soggetti terzi" che possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

## **OMAGGI**

I Dipendenti e tutti i soggetti che operano per perseguire gli interessi di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." non devono accettare doni o prestazioni di qualsiasi natura da soggetti con i quali intrattengono rapporti connessi con la propria attività lavorativa, se questi eccedono i limiti previsti dalle consuetudini o se sono in ogni caso contrari alla normativa attualmente in vigore. Gli omaggi non devono in alcun modo poter essere considerati come volti ad acquisire vantaggi in modo improprio.

A tal fine ciascun dipendente o collaboratore s'impegna a non accettare o restituire gli omaggi ricevuti.

## **TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE**

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, nello svolgimento della propria attività persegue gli obiettivi di tutela dell’ambiente naturale stabiliti dal Legislatore riconoscendo il valore decisivo di tale “bene giuridico” e improntando la propria azione secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, secondo la normativa e i controlli richiesti in tema di raccolta e riciclaggio di rifiuti e attraverso intermediari autorizzati.

### **SALUTE E SICUREZZA**

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” considera un valore fondamentale, la sicurezza e l’integrità fisica e morale di tutti coloro che operano in azienda.

A tal fine s’impegna a promuovere il rispetto delle norme vigenti e l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, garantendo nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione il rispetto scrupoloso del principio di effettività e adoperandosi per migliorare, secondo le migliori tecnologie disponibili, le condizioni dei luoghi di lavoro affinché siano pienamente rispettose della dignità individuale e tali da garantire un clima lavorativo sereno e proficuo per ciascuna persona.

### **IMPARZIALITÀ**

Nelle relazioni con tutte le parti interessate, “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” evita ogni discriminazione basata sull’età, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso e lo stato di salute dei suoi interlocutori e Collaboratori.

### **CORRETTEZZA IN CASO DI CONFLITTI D’INTERESSE**

Nello svolgimento di ogni attività, “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un Dipendente o Collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell’impresa e dei suoi Azionisti per trarne un vantaggio di natura personale.

### **TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” riconosce l’esigenza



di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza e di sfruttamento, soprattutto se volto a limitare la libertà personale e compromettente la dignità umana, con particolare riferimento a ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” s’impegna a promuovere, nell’ambito della propria attività ed *in primis* tra i propri Dipendenti, Collaboratori, Fornitori e Partner, la condivisione dei medesimi principi.

### **COMPORAMENTI ILLECITI DEI DESTINATARI**

I Destinatari si debbono astenere dall’erogare o promettere a terzi, somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire gli interessi di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, anche se sottoposti a illecite pressioni.

Essi non possano accettare per sé o per altri tali somme e/o utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”.

È vietato esporre e diffondere fatti non rispondenti al vero oppure omettere informazioni o occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i terzi destinatari delle suddette informazioni.

Eventuali azioni rilevate in contrasto con i principi etici e di comportamento definiti dal presente Codice devono essere tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza.

### **DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

### **TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI E DELLE TRANSAZIONI**

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e le operazioni di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” devono avere una registrazione adeguata e ne deve essere possibile la verifica, avendo la disponibilità delle evidenze di tutte le fasi del

processo (tracciabilità).

Ne consegue che per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale perché sia possibile procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli e che sia possibile individuare caratteristiche, motivazioni, autorizzazioni, svolgimento, registrazioni, conclusione/effetti e flusso informativo dell'operazione stessa agli interessati autorizzati.

## **USO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET**

I sistemi di Posta Elettronica e Internet sono messi a disposizione da "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." per finalità connesse all'esercizio della specifica attività lavorativa. All'invio della posta elettronica deve essere prestata la stessa attenzione riservata ad altre forme di comunicazione commerciale scritta.

La connessione ad Internet e i computer di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." non devono essere utilizzati per consultare, trasmettere o scaricare contenuti non appropriati e non conferenti all'attività lavorativa con particolare riguardo alla consultazione di sito pornografici e pedopornografici.

È fatto inoltre divieto ai Destinatari, in generale, ed in particolare nell'ambito del rapporto professionale svolto con "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", utilizzare i supporti informatici di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." o di terzi, per:

- ❖ penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici e comunque di terzi,
  - ❖ detenere e diffonderne codici di accesso,
  - ❖ danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici,
  - ❖ interromperne l'operatività e la connessa attività di comunicazione,
  - ❖ produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia probatoria,
  - ❖ realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica,
- costituendo, ognuna di queste fattispecie di comportamento, delle condotte perseguibili penalmente.

## **TUTELA DELL'AMBIENTE**

Le attività produttive dell'impresa sono gestite nel rispetto della normativa

vigente in materia ambientale.

In aggiunta l'impresa si impegna ad effettuare delle scelte sostenibili, in materia ambientale, sia in fase di progettazione dei suoi prodotti che in fase di acquisizione materiali e attrezzature. Anche le modalità di lavoro adottate sono tali da consentire il rispetto dell'ambiente e la riduzione degli impatti ambientali. Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi edilizi l'Impresa effettua o cura che siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti dall'intervento e prevenirne i danni.

L'Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

## **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Per ogni tipo di decisione e a ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." fa riferimento ai seguenti principi e criteri fondamentali:

- ❖ evitare i rischi;
- ❖ valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ❖ combattere i rischi alla fonte;
- ❖ adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;
- ❖ tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- ❖ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- ❖ programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- ❖ dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- ❖ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di

prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, e l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

L'osservanza da parte dei dipendenti di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c.

La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

### **DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO**

Il presente Codice è adottato dal Consiglio di Amministrazione di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." s'impegna a far conoscere tempestivamente il presente Codice Etico a tutti i Destinatari con le modalità indicate nel presente documento.

**3. PROCURA NOTARILE ING. RAIMONDO GANDOLLA 19  
SETTEMBRE 2022**

**(v. allegato)**

#### **4. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### **PREMESSA**

In attuazione dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (da ora in avanti, anche, "**D. Lgs. 231/01**" o "**Decreto 231**"), "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo (da ora in avanti, anche, il "**Modello 231**" o "**MOG**") allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare una responsabilità amministrativa in capo alla Società.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello 231, sull'osservanza del medesimo, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficacia ed efficienza è affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "**Organismo**" od "**OdV**"), istituito da "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." al suo interno.

Il presente documento (da ora in avanti, anche, il "**Regolamento**") ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, la cui composizione, i requisiti dei componenti, i poteri e le funzioni sono dettagliati nel Modello 231 adottato dalla Società.

Il presente Regolamento integra e non sostituisce le previsioni contenute nel Modello 231 e, per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento, si rinvia pertanto al Modello 231 medesimo.

##### **1. STRUTTURA DELL'ORGANISMO**

###### **1.1. Composizione dell'Organismo**

"IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." adotta un organismo di vigilanza a struttura monosoggettiva, di provenienza esterna.

## **2. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO**

### **2.1 Riunioni dell'Organismo**

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno 3 volte all'anno.

### **2.2 Interessi dei membri dell'Organismo**

Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a. gli amministratori dotati di deleghe operative o che siano direttamente o indirettamente soci di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ovvero di altre società controllate;
- b. i familiari di coloro che rivestono le cariche o le qualifiche di cui al punto a);
- c. chiunque abbia riportato una sentenza di condanna ovvero una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p., passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001, nonché per reati in materia fiscale-tributaria;
- d. chiunque abbia riportato una sentenza di condanna ancorché non definitiva per reati per i quali trova applicazione il D.Lgs 231/01 ovvero per reati per i quali sia prevista la sanzione accessoria, anche temporanea, di interdizione dai pubblici uffici oppure di incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'OdV deve attestare al momento della sua nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica in ragione dei requisiti di cui sopra e, comunque, deve comunicare, ai fini delle opportune valutazioni, la pendenza di procedimenti penali a suo carico ovvero di procedimenti già definiti con sentenza di condanna o di "patteggiamento" anche per reati diversi da quelli di cui al D.Lgs n. 231/01.

L'OdV deve altresì segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di valutare la modifica della propria designazione qualora ritenga di non poter assicurare lo svolgimento di tale incarico secondo i principi e le regole fissate nel presente Regolamento, ovvero qualora siano insorte cause di incompatibilità.

## **2.3 Audizioni**

L'Organismo può deliberare di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti della società, di componenti di Organi Societari o di consulenti esterni. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate.

## **2.4 Verbali delle riunioni**

Le riunioni e le attività dell'Organismo di Vigilanza devono risultare da verbale sottoscritto. Il verbale deve attestare in modo completo ed esauriente l'attività svolta.

Più in particolare, dal verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti;
- l'indicazione di chi presiede la riunione;
- l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- la delibera adottata.

## **2.5 Durata**

La durata dell'incarico è di 3 anni, rinnovabile ed è fatta salva la facoltà di presentare le dimissioni e di rinunciare all'incarico attraverso comunicazione scritta da inoltrare al CdA. L'OdV dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo OdV.

La revoca, quale componente dell'Organismo di Vigilanza, potrà avvenire per giusta causa e con decisione del Consiglio di Amministrazione.

## **3. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO 231**

### **3.1 Attività connesse all'adempimento dei compiti di verifica e vigilanza**

#### **3.1.1 Cadenze temporali dei controlli**

L'Organismo di Vigilanza procede allo svolgimento delle attività di verifica e vigilanza anche nel rispetto di quanto opportunamente pianificato. A tale scopo redige una Relazione consuntiva annuale (da ora in avanti, anche, la



“Relazione”), nell’ambito della quale preventiva le attività di propria competenza, relazione a tutte le aree di rischio individuate.

In particolare, l’OdV effettua annualmente due verifiche ispettive; altre attività, quali, *inter alia*, approfondimenti di operazioni o comportamenti anomali, sono svolti per autonoma iniziativa e possono concretizzarsi in interventi anche straordinari (cd. “spot”) e/o mirati, vale a dire non previamente inseriti nell’elenco delle attività ma considerati comunque necessari o opportuni dall’Organismo.

La Relazione, che viene comunicata al Consiglio di Amministrazione in sede di informativa periodica, indica:

- il periodo cui si riferisce;
- una sintetica descrizione delle attività di vigilanza pianificate dall’Organismo;
- gli esiti delle verifiche svolte.

### 3.1.2 Criteri e procedure di analisi

Gli strumenti a disposizione dell’Organismo sono:

- *Risk and Event Assessment*: si tratta di una categoria di monitoraggio ampia che soddisfa più obiettivi: (i) valutazione dell’ambiente di controllo ovvero verifica del rispetto/comprendimento del Modello 231 nel suo complesso; (ii) valutazione dei protocolli di controllo specifici definiti per i processi c.d. “sensibili”; (iii) identificazione e *assessment* di nuovi eventi esterni/interni che richiedono un adattamento e/o aggiornamento del Modello 231;
- *Audit 231*: si tratta di un’ulteriore attività di controllo effettuata attuando i poteri ispettivi dell’OdV in merito alla *compliance* dei comportamenti dei Destinatari del Modello 231, rispetto alle regole del MOG ed alle procedure, svolta per verificare l’effettiva attuazione del MOG. Potranno essere svolti controlli mirati, finalizzati all’approfondimento di irregolarità o in caso di segnalazione di casi sospetti e/o controlli di *routine*;
- Incontri con altri organi/ funzioni di controllo: al fine di garantire un flusso informativo tempestivo e costante, saranno previsti incontri “istituzionali” e/o flussi informativi con organi societari di controllo, come ad esempio funzioni aziendali, che operano nell’ambito dei processi sensibili.

### **3.2 Attività connesse all'adempimento dei compiti di aggiornamento del Modello 231**

L'Organismo promuove il costante aggiornamento del Modello 231, formulando all'organo dirigente, ove necessario, le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche normative.

Qualora riscontri la sussistenza dei presupposti sopra indicati, l'Organismo fornisce al Consiglio di Amministrazione:

- informativa circa i motivi per i quali si rivela necessario o opportuno addivenire all'aggiornamento del Modello 231;
- una proposta in merito alle modifiche e/o agli aggiornamenti da apportare al fine di garantire l'efficacia del Modello 231.

In occasione della presentazione dell'informativa annuale, l'Organismo riepiloga al Consiglio di Amministrazione l'attività in tal senso svolta.

### **3.3 Attività connesse all'adempimento dei compiti di informazione e formazione**

Nell'ambito del processo di efficace attuazione del MOG, costituisce esigenza primaria e ineludibile l'adozione di misure idonee a garantire che tutti i c.d. "Destinatari" siano adeguatamente informati in ordine alle previsioni del Modello 231, nonché aggiornati in merito ad eventuali sue modifiche e/o integrazioni.

L'Organismo ha quindi il compito di promuovere le attività ed iniziative di volta in volta ritenute opportune o necessarie ai fini della puntuale diffusione del Modello 231 (e/o dei suoi aggiornamenti, presso tutti i soggetti interessati (ad es., comunicazioni a mezzo *e-mail*, pubblicazione di documenti sulla rete *intranet* o sul sito *internet* aziendale).

In aggiunta a dette attività, l'Organismo ha il compito di promuovere e

supervisionare l'attività di formazione.

A tal fine, l'Organismo concorda con la direzione del personale la predisposizione e l'implementazione, con cadenza quantomeno annuale, di un piano di formazione contenente l'indicazione delle attività formative programmate, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- corsi in aula o personalizzati;
- corsi *on-line*;
- convegni e seminari;
- distribuzione di dispense ed altro materiale di studio.

In aggiunta a quelle previste nel piano di formazione, l'Organismo promuove la realizzazione delle ulteriori attività e/o iniziative ritenute opportune o necessarie ai fini dell'adeguata e costante formazione dei destinatari del Modello 231.

L'Organismo, in tal senso, tiene conto della necessità di differenziare l'attività di formazione in relazione al ruolo ricoperto ed alle mansioni svolte in seno alla struttura organizzativa della Società, verificando che venga svolta una formazione maggiormente approfondita per i soggetti operanti nelle attività qualificabili come "sensibili" ai sensi del Modello 231.

### **3.4 Attività connesse all'adempimento dei compiti di gestione dei flussi informativi**

Al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello 231, è altresì necessaria la corretta e tempestiva implementazione dei c.d. "flussi di informazione", ovvero:

- l'attività di informativa dei destinatari del Modello 231, nei confronti dell'Organismo;
- l'attività informativa e di *reporting* da parte dell'Organismo verso gli organi societari.

#### **3.4.1 Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo**

A tal fine, l'Organismo ha il compito di:

- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali disfunzioni e/o violazioni (anche solo possibili) dello stesso.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo:

- esamina e valuta le informazioni ricevute al fine di verificare l'eventuale sussistenza di qualsivoglia profilo di rilevanza ai fini del Modello 231, pianificando, ove ritenuto utile e/o necessario, l'attività ispettiva da compiere;
- si attiva tempestivamente per accertare se si è effettivamente verificata la disfunzione o la violazione segnalata nonché il soggetto responsabile della violazione ovvero della funzione e/o del processo e/o dell'area interessati;
- qualora, a seguito degli accertamenti effettuati, l'Organismo accerti la sussistenza della disfunzione o della violazione, informa gli organi/funzioni competenti, rispettivamente, per l'adeguamento del Modello 231 e/o l'irrogazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare, proponendo, ove necessario, l'azione correttiva ritenuta più opportuna;
- nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

#### 3.4.2 Gestione dei flussi informativi dall'Organismo verso gli organi societari

L'Organismo effettua una costante attività di *reporting* nei confronti degli Organi Sociali, così da consentire a questi ultimi di adottare tutte le decisioni e/o iniziative opportune a garantire il corretto funzionamento del sistema e la sua conformità rispetto alla normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici ed alla necessità di interventi modificativi.

Sono previste due distinte linee di *reporting*: al Consiglio di Amministrazione, ad evento, qualora si renda necessario oltre che su base periodica, almeno annuale.

### 3.5 Attività connesse alla funzione consultiva dell'Organismo

Nell'ambito delle proprie funzioni, spetta all'Organismo fornire chiarimenti in

merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231.

### **3.6 Conservazione della documentazione**

Presso la sede della Società è conservato tutto il materiale relativo all'operatività dell'Organismo medesimo.

## **4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Odv è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, assicurando la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui viene in possesso o a conoscenza, in particolare se relative alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con l'eventuale specifica legislazione vigente in materia. Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di questo articolo anche gli eventuali consulenti esterni eventualmente incaricati dall'Organismo per assistenze specialistiche.

## **6. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le previsioni contenute nel Modello 231 adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 7/04/2010 e aggiornato da ultimo in data 05/10/2022.

## 5. PROCEDURE RICHIAMATE NEL PRESENTE MODELLO

- P.G. 01 Informazioni documentate
- P.G. 02 Commesse
- P.G. 03 Addestramento e qualificazione del personale
- P.G. 04 Magazzino
- P.G. 05 Audit interni
- P.G. 06 Gestione non conformità, infortuni, incidenti, azioni correttive
- P.G.07 Progettazione
- Politica Aziendale

## 6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ("WHISTLEBLOWING POLICY")

### 1. Riferimenti normativi e definizioni

**D. Lgs. 196/03:** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Reg. 679/2016:** Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali.

**D. Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive

modifiche e integrazioni.

**Legge 179/2017:** Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

**Codice Etico:** adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standard" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

**Lavoratori subordinati o dipendenti:** lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società compresi quadri direttivi e dirigenti.

**Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

**Consulenti:** Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

**Whistleblowing:** consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere le segnalazioni di illecito, effettuate dai dipendenti per il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

**Modello/MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

**O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

**Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non

conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

**Segnalazione anonima:** qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

**Segnalazione in mala fede:** la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

## 2. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente procedura è stata redatta per ottemperare all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* che, nello specifico, prevede: *“i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. comma 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. comma 2-quater. Il licenziamento*



*ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa."*

La presente procedura considera come rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, irregolarità, reati anche tentati, abusi di potere per scopi privati, a danno dell'interesse della Società.

In particolare, la segnalazione può riguardare, esemplificativamente, azioni od omissioni:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice Etico della Società o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o ad altro ente ad essa collegato;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- che arrecano pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ente.

La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o per le quali occorre fare riferimento alla disciplina ed alle procedure di competenza dell'ufficio gestione risorse umane.

### **3. Ambito di applicazione**

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Consiglio di Amministrazione;
- OdV;
- dipendenti, compresi quadri direttivi e dirigenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto,

lavoratori somministrati);

- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società o con la Società (ad es. consulenti, fornitori, clienti); nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione. I segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo “oggetto della segnalazione”.

#### **4. Responsabilità e diffusione**

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal CdA della Società che, su eventuale proposta dell’Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla. È accessibile in formato cartaceo presso la sede della Società (Reception), oltre che in formato digitale sul sito internet della società.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

#### **5. Oggetto della segnalazione**

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società.

#### **6. Principi di riferimento**

##### 6.1. Garanzia di anonimato e protezione

La Società per incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l’anonimato del segnalante o di chiunque l’abbia inviata, anche nell’ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni

forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

## 6.2. Anonimato

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazioni anonime. In tal caso, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

## 6.3. Tutela della discriminazione

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito misure ritorsive (sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento, mutamento dell'assetto organizzativo della posizione di lavoro) per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi procedere con gli accertamenti e con i provvedimenti di competenza nei confronti di colui che ha adottato l'atto ritorsivo, e chiedendo il riesame dello stesso. Resta fermo il diritto del dipendente di rivolgersi direttamente alle organizzazioni sindacali, per l'avvio delle procedure di tutela previste dalla legge.

## **7. Modalità di segnalazione**

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- tramite comunicazione diretta via mail all'indirizzo dell'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." [organismo.vigilanza@albiniecastelli.it](mailto:organismo.vigilanza@albiniecastelli.it) - divulgato all'interno della Società ed indicato sul sito internet della Società come strumento per le segnalazioni ai sensi della Policy Whistleblowing;
- in subordine, tramite nota/lettera a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante la dicitura "NON APRIRE - DA CONSEGNARE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA", da indirizzare c/o "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." o c/o il domicilio professionale dell'OdV.

Entrambe le modalità di comunicazione, permettono al segnalante di identificarsi o di rimanere anonimo.

## **8. Responsabilità del *Whistleblower***

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

## **9. Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza**

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

- Ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni tramite una delle

modalità sopra indicate.

- Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione (se identificato) o i soggetti menzionati nella medesima. Ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG. All'OdV è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti: nel corso delle verifiche l'OdV può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione. All'esito della fase di verifica, l'OdV predispose una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della Società, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa. Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata dall'OdV unitamente alle relative motivazioni. Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente, all'Amministratore e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione, indicando le azioni da intraprendere nelle sedi, aziendali e/o legali, più opportune. L'OdV riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Consiglio di Amministrazione.

## **10. Archiviazione della documentazione**

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. I documenti in formato elettronico sono conservati in un file protetto, con accesso solo per i soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato ai punti 6.2 (anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito solo all'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 2 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

La Policy sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.

## **7. PROTOCOLLO COVID-19 (RISCHI BIOLOGICI IN AZIENDA)**

### **INTRODUZIONE**

L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha posto le imprese italiane di fronte alla rinnovata necessità di verificare l'adeguatezza dei propri presidi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito di ulteriori specifiche aree di rischio, al fine di fronteggiare un evento così straordinario e imprevedibile e porre le basi regolamentari da attuare nell'eventualità di verifica futura di medesime o simili situazioni emergenziali.

Primariamente, la protezione dell'integrità psicofisica dei dipendenti, anche dai rischi biologici cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative, rappresenta un obbligo specifico per il datore di lavoro. In particolare, occorre considerare - accanto alla previsione generale dell'art. 2087 c.c. - le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 (cd. "T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") la cui violazione, a determinate condizioni, potrebbe esporre le società alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti. È infatti da sottolineare che, laddove le misure di prevenzione attuate non fossero idonee ad evitare la propagazione del Coronavirus tra i dipendenti, la malattia o - nei casi più gravi - il decesso dei lavoratori contagiati, potrebbero integrare i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente responsabilità del datore di lavoro ove sussistesse un nesso causale tra la violazione di tali norme e il contagio.

Nondimeno, se da tali eventi potesse poi derivare un interesse o un vantaggio per la società (ad esempio, nel mantenimento della regolare prosecuzione della produzione in assenza di un'adeguata valutazione dei rischi e dell'adozione delle necessarie precauzioni, o nel risparmio dei costi per il mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva), l'ente potrebbe subire una contestazione ai sensi dell'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 - "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*".

Il rischio per quest'ultimo appare tutt'altro che trascurabile poiché, al di là del danno reputazionale, la suddetta disposizione contempla una sanzione amministrativa pecuniaria che nel massimo può giungere sino a 1.549.000 euro, oltre a sanzioni di tipo interdittivo (dal divieto di pubblicizzare beni o servizi fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività), applicabili anche in via cautelare nel corso del procedimento penale.

Nella prevenzione di tali conseguenze le aziende che hanno già adottato Modelli di Organizzazione e Gestione in conformità alla normativa 231, possono avvalersi anche in questo caso dell'Organismo di Vigilanza (OdV), il quale sarà chiamato a curare un'informativa specifica relativamente all'emergenza, nonché a vegliare sul rispetto delle misure adottate dalle varie funzioni competenti.

Nel contesto attuale, così drammatico e inedito, le scelte da compiere sono estremamente delicate, essendo necessario contemperare le esigenze di salute dei lavoratori con l'obiettivo di garantire, per quanto possibile e in condizioni di sicurezza, una certa continuità aziendale. Ciò anche al fine di mitigare i danni economici derivanti dall'emergenza.

Nondimeno, le conseguenze derivanti dalla situazione emergenziale possono

incidere sull'area di rischio relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla gestione degli eventuali fondi e aiuti concessi alle imprese, alle modalità di ottenimento delle misure di sostegno per i dipendenti, o per l'ottenimento di dispositivi di sicurezza e crediti per lo svolgimento di sanificazioni ambientali.

Non va poi sottovalutato l'aumento del rischio di commissione di reati di falsità in documenti informatici o, più in generale, di natura informatica, collegate alle procedure burocratiche-digitalizzate al fine di ottenere aiuti-finanziamenti (e simili), nonché collegate allo *smart-working* nell'ambito di un contesto casalingo in cui sono minori i dispositivi minimi in grado di mantenere un opportuno grado di sicurezza informatica e limitare accessi illeciti.

Insomma, il rischio biologico-virologico da contagio ha conseguenze in numerosi ambiti aziendali ed è per tale ragione che "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ha ritenuto opportuno approvare uno specifico Protocollo Speciale, parte integrante del Modello 231, relativo alla prevenzione dei reati che potrebbero essere realizzati durante la gestione di una emergenza sanitaria, come quella da Covid-19.

Fatti salvi i presidi attuati dall'impresa per fronteggiare immediatamente l'emergenza, tale Parte Speciale è opportuna al fine di rilevare eventuali rischi di reato che potrebbero essere direttamente posti in capo all'azienda ex D.lgs. 231/2001, nonché definire linee di condotta attuabili anche in futuro laddove si dovessero presentare circostanze similari di rischio di contagio da virus.



## DEFINIZIONI e INFORMAZIONI PRINCIPALI

**CORONAVIRUS E COVID-19:** i coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, *Middle East respiratory syndrome*) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, *Severe acute respiratory syndrome*).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. Nella prima metà del mese di febbraio l'*International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L'11 febbraio 2020 l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

**SINTOMI COVID-19:** i sintomi più comuni di una persona con Covid-19 sono rappresentati da febbre; stanchezza; tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Altri sintomi legati all'infezione da Covid-19 sono l'anosmia/iposmia (perdita/diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi, l'ageusia (perdita del gusto). Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite; sindrome respiratoria acuta grave; insufficienza renale e persino la morte. Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con Covid-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Le persone anziane e quelle con malattie preesistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

**PERIODO DI INCUBAZIONE COVID-19:** Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

**TRASMISSIONE COVID-19:** il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. La principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

**TAMPONE:** il **tampone faringeo** o naso-faringeo, è uno strumento di laboratorio necessario per diagnosticare la presenza del virus nell'organismo e quindi l'infezione in corso. Il tampone è un esame rapido (eseguito in pochi secondi) e indolore che viene effettuato inserendo un bastoncino con una sorta di *cotton fioc* nella bocca (tampone faringeo) o nel naso (tampone naso-faringeo). Il laboratorio conferma se il virus è presente nella faringe per mezzo di **test molecolari** (*Real Time Polymerase Chain Reaction, RT-PCR*).

**TEST SIEROLOGICI:** i **test sierologici** sono utilizzati per comprendere se una persona è già entrata in contatto con il virus. Il test sierologico per il nuovo coronavirus si esegue sul sangue che viene raccolto con un **normale prelievo**. Il test dimostra la presenza nel **siero** (fase liquida del sangue) del paziente di alcuni anticorpi che si formano dopo il contagio. Se gli anticorpi sono presenti significa che il **sistema immunitario** è già entrato in contatto con il virus, anche se non possiamo sapere quando. Sulla base degli studi attuali, sembra che per la comparsa degli anticorpi debbano trascorrere non meno di otto giorni dopo l'inizio dei sintomi. Se il test sierologico venisse effettuato prima, potrebbe risultare negativo. È importante sottolineare che i test sierologici non sostituiscono il test (molecolare) fatto sul tampone, che dimostra la presenza o meno di materiale genetico virale, dando quindi la conferma dell'infezione in corso.

**MASCHERINE FFP:** maschere filtranti che proteggono da virus, polveri, fumi e nebbie di liquidi inalabili. Il sistema di classificazione si suddivide in tre classi FFP, dove la sigla FFP sta per "*filtering face piece*", ovvero maschera filtrante.

**FFP2:** le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche. Queste devono catturare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6  $\mu\text{m}$  e possono essere utilizzate quando il valore limite di esposizione occupazionale raggiunge al massimo una concentrazione 10 volte superiore.

**FFP3:** le maschere respiratorie della classe di protezione FFP3 offrono la massima protezione possibile dall'inquinamento dell'aria respirabile. Con una perdita totale del 5% max e una protezione necessaria pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0,6  $\mu\text{m}$ , sono inoltre in grado di filtrare particelle tossiche, cancerogene e radioattive.

**TUTA TYVEK:** tuta protettiva professionale in speciale materiale Tyvek, per protezione contro liquidi, polveri, agenti chimici e particelle, dotata di cappuccio.

**SMART-WORKING:** o "lavoro agile", è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro caratterizzato dall'**assenza di vincoli orari o spaziali** e un'**organizzazione per fasi, cicli e obiettivi**, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. La definizione di *smart-working*, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali.

## SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

**Reati presupposto astrattamente verificabili - Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 (Omicidio colposo, art. 589 c.p.; Lesioni personali colpose gravi o gravissime, art. 590 c.p.)**

- **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per la fattispecie di omicidio colposo gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote, mentre, per le ipotesi di lesioni personali colpose gravi o gravissime, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto esige però che i Reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul

lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno – in caso di omicidio – oppure non superiore a sei mesi – in caso di lesioni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Possibili modalità esecutive: aree di rischio**

In ragione della tipologia di attività svolta “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” è operativa su molteplici cantieri in Italia.

Oltre alle **aree di rischio** relative allo svolgimento di tali attività, nei suddetti luoghi di lavoro (previste, specificatamente, nella Parte Speciale del Modello relativa ai Reati di omicidio colposo e lesioni colpose) si segnalano qui i principali fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori in relazione al possibile contagio da Covid-19:

- violazione dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, mancato rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- mancata individuazione, formalizzazione e diffusione delle misure di prevenzione necessarie;
- mancata fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale idonei;
- mancato rispetto delle misure igieniche ambientali minime;
- mancata attività di formazione e informazione in merito ai rischi derivanti

dalla pandemia Covid-19 e in merito alle modalità per operare in sicurezza;

- interruzione o limitazione della sorveglianza sanitaria;
- mancato aggiornamento del DVR, laddove necessario, con riferimento alla valutazione del rischio biologico derivante da Contagio da Coronavirus.

Eventuali integrazioni delle Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministrazione di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **Attività per ridurre il rischio: linee di condotta**

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio per prevenire il potenziale contagio da Covid-19, la società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale. Nella presente Parte Speciale, i comportamenti, le azioni e le procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono dunque sempre attuati in conformità alle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro, compatibilmente con lo stato della società.

Sotto il profilo della Sicurezza sul Lavoro, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." fonda il suo sistema di prevenzione da contagio Covid-19 attraverso:

- una completa informazione data ai propri dipendenti e a chiunque entri in azienda in merito alle misure anti-contagio adottate, anche attraverso l'affissione di *dépliant* informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali; raccomandata è anche la creazione di *mailing list* interne o di chat aziendali (ad esempio, utilizzando WhatsApp) per informare adeguatamente dipendenti e collaboratori su tutte le misure adottate, se possibile in un momento precedente all'ingresso nei luoghi di lavoro;
- una disciplina sulle modalità di accesso in azienda e in cantiere di dipendenti, eventualmente prevedendo il controllo della temperatura corporea (nel rispetto della vigente disciplina sulla *privacy*) ovvero escludendo l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19;

- la conoscenza e il rispetto della normativa emergenziale relativa alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro durante la pandemia Covid-19. “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, infatti, si impegna ad assicurare lo svolgimento, tramite professionisti esterni o l’Organismo di Vigilanza dell’attività di formazione adeguata dei lavoratori (per categoria) in relazione alla corretta applicazione del Modello 231, con particolare riferimento agli ultimi aggiornamenti in tema di prevenzione dei reati collegati alla violazione delle norme anti-contagio;
- la individuazione, formalizzazione e diffusione delle misure di prevenzione necessarie (nel DVR e allegati, protocolli e linee guida interne, nonché mantenendo aggiornata la presente parte speciale del modello). Più specificatamente “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” si impegna:
  - ad implementare le tutele necessarie per la sicurezza dei lavoratori ed il contenimento del rischio (coerentemente con la normativa sopra elencata e con le successive modifiche ed integrazioni) attraverso:
    - ✓ mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro;
    - ✓ utilizzo dei DPI;
    - ✓ messa a disposizione in ogni locale di disinfettante per mani;
    - ✓ divieto di assembramento di personale;
    - ✓ annullamento di riunioni e corsi non indispensabili;
    - ✓ limitazione dell'accesso agli uffici da parte di personale esterno (laddove non assolutamente indispensabile e giustificato dal proseguo dell’attività aziendale);
    - ✓ utilizzo di prodotti sanificanti per le pulizie dei locali aziendali;
  - a disporre, in ogni caso, l’obbligatorietà di utilizzo delle mascherine per le lavorazioni che prevedano una distanza interpersonale minore di 2 metri in ambienti chiusi e minore di 1 metro in ambienti aperti;
  - a programmare la disinfezione frequente delle superfici, documentando e registrando la predetta attività;
  - a vigilare sul rispetto delle regole sopra elencate all’interno di mense, locali ristoro o presso macchine del caffè;

- a prevedere la ventilazione continua dei locali, nonché di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi;
- ad individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- con particolare riferimento al cantiere, inoltre, "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." si impegna a:
  - ✓ implementare le misure standard sopra elencate;
  - ✓ disporre la sanificazione degli ambienti;
  - ✓ consentire l'accesso all'ufficio di cantiere solo al personale autorizzato (capo cantiere, responsabili di cantiere, DdL, DTC) nel rispetto della distanza minima di 1 metro tra le persone e con un massimo di 3 persone contemporaneamente;
  - ✓ predisporre le mense e gli spogliatoi in funzione del numero di lavoratori presenti in cantiere ed implementarli in modo che si possa mantenere la distanza minima di un metro (obbligatoria) ovvero si concorderanno turni di mensa;
- a predisporre una procedura per la gestione di dipendenti con sintomatologia da Coronavirus, nonché procedure per il graduale rientro a lavoro, alla luce della normativa nazionale e regionale in atto;
- con riferimento alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (D. Lgs. 81/2008):
  - ✓ "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." assicura che venga disposto da parte di quest'ultimo un protocollo che preveda almeno:
    - visite periodiche in scadenza (scadenza della validità della visita periodica: nel caso in cui non sia definita esplicitamente dalla legge, deve considerarsi di un anno) con somministrazione di schede di autocertificazione per tutto il personale in scadenza in modo da poter selezionare i soggetti da sottoporre eventualmente a visita presso lo studio medico;
    - visite preventive somministrando schede anamnestiche a tutti i nuovi assunti;
  - ✓ "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." assicura che le visite mediche richieste dal personale vengano prenotate



telefonicamente e che le stesse vengano effettuate previo appuntamento;

- ✓ “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” assicura ai lavoratori, in questa fase emergenziale, la possibilità di contattare il Medico Competente per qualsiasi disturbo legato a problematiche riguardanti la salute in merito ai fattori di rischio aziendali, per qualsiasi problematica legata ad infezioni delle vie respiratorie e per consigli riguardanti isolamenti e quarantena;
- ✓ con riferimento alle modalità di rientro a lavoro a seguito di emergenza sanitaria, devono essere rispettate tutte le misure previste dalla normativa vigente;

- a) ove necessario, la modifica e aggiornamento del DVR (o dei suoi allegati);
- b) l’adozione del DUVRI, ove richiesto dalla legge, in caso di affidamento di lavori, che sia compatibile con i presidi anti-contagio richiesti;
- c) la predisposizione del POS, compatibile con i presidi anti-contagio richiesti;
- d) la verifica dell’esistenza del DUVRI e del POS di controparte, in linea con i presidi anti-contagio richiesti;
- e) l’intensificazione delle comunicazioni e dei flussi informativi con l’Organismo di Vigilanza. Questi dovrà, infatti, assicurare l’intensificazione di tempestivi flussi informativi reciproci con l’organo direttivo e gli altri soggetti deputati alla gestione del rischio, nonché promuovere apposite verifiche straordinarie sull’idoneità preventiva delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il tutto corroborato da un’adeguata rendicontazione interna e verso l’Organismo di Vigilanza di tutte le iniziative intraprese dalla società a protezione dei lavoratori.

La Società ha già adottato i seguenti Protocolli specifici, allegati al “Protocollo Operativo Sicurezza Per I Cantieri”, adottato il 6 maggio 2021:

- All. 3b Cartellonistica ed informativa igienizzazioni mani
- All. 4 Informativa utilizzo DPI
- All. 6 Utilizzo locale Mensa
- All. 7 Utilizzo Spogliatoi
- All. 8 Utilizzo distributori automatici
- All. 9 Verbale formazione addetti cantieri

All. 12 Cartello accesso contingentato  
All. 16 Consegna DPI Covid